# ACCORDO

DEI VERI PRINCIPJ
FILOSOFICI, E RELIGIOSI
*Coll' Articolo 25.*
*DELLA LEGGE DEI REGISTRI*
RISGUARDANTE
IL MATRIMONIO.

# DEL DIRITTO

DELLA CIVILE SOVRANITÁ
SOPRA
IL MATRIMONIO
E SUOI IMPEDIMENTI

*OPUSCOLI DUE*

La Legislazione opera allorchè persuade
FILANGIERI *T I c VII*

GENOVA 1798 Anno II. della Rep. Ligure.
Stamperia de' Cittadini Marco Rego, e Comp
in Canneto N.° 1340.

# PREFAZIONE.

*Non per amore di novità, non per ambizione di rendermi importante, non per desiderio di farmi ligio di alcuno ho preso a scrivere sopra la nuova Legislazione Matrimoniale in parte fatta, in parte da farsi: sibbene per quello spirito di sincerità, che mi spinge a palesare il mio sentimento dove lo credo opportuno. E nelle attuali circostanze non solo parmi opportuno, ma ben anche utilissimo, necessario, che la buona istruzione tolga di mezzo al possibile ogni occasione di alterco fra il Clero, e la Civile Autorità, onde non vengano a reciprocamente collidersi, nè sia per verun conto turbata la pubblica tranquillità, nè l' ordin alterato, nè compromessa per vani fanatismi la causa della Religione.*

*Per impedire dal canto mio questi effetti funesti della dissensione per ciò che riguarda la nuova disciplina introdotta rapporto alla celebrazione del Contratto Nuziale, e le nuove regole che verranno a stabilirsi in appresso rapporto agl' Impedimenti, mi sono proposto di sviluppare i varj principj non meno filosofici, che religiosi, dietro i quali debbono tutti i ragionevoli Ecclesiastici, e Cattolici formare il dettame della pratica loro condotta, accordando perfettamente il dovere di buon Cittadino con quello di sincero Credente.*

*Se tutti coloro, i quali opinano diversamente, e sentono una certa ritrosia a qualunque cosa che loro sembri nuova, vorranno almeno per un momento sospendere col Cartesiano ipotetico dubbio il pieno loro assenso alle massime più supposte che provate in quelle scuole, nelle quali furono per avventura educati,*

io mi lusingo che leggendo questi Opuscoli non potranno sottrarsi alla evidenza che nasce da una applicazione più semplice, e legittima di quo' principj, e fatti, ed esempj, dai quali un timido riguardo non ha loro permesso di derivare le naturali conseguenze.

Le mie dottrine io le ho tratte tutte dalle fonti communi: esse non sono nè nuove, nè esotiche, nè diverse da quelle dei più sani, e talvolta perfino de' più volgari Scolastici. Da molti di essi io non mi discosto se non quanto alla Logica. Quale sia la migliore, il buon senso dei leggitori ne sarà il giudice. Le ricerche, ed osservazioni non comuni, colle quali ho cercato d'illustrare la materia, si troveranno forse opportunamente collocate.

Persuaso che la Legislazione opera allorchè persuade, io ho procurato di far precedere questo mio Opuscolo alla promulgazione compiuta delle Leggi in questa materia per prepararvi gli animi persuasi se non in dettaglio, almeno in massima. Ma nel dettaglio io non entro, per non parlare alla cieca, e per non intromettermi dove non debbo. Se le Leggi sopra di questo oggetto come sono provenienti da legittima autorità, così anche saranno opportune, ponderate, savie, siccome è da credersi, non solo sarà un dovere il rispettarle, ed osservarle, ma ci sarà luogo a commendarle.

La prima Legge che riguarda il Registro del Matrimonio da farsi alla Municipalità ella è per mio avviso nelle attuali circostanze certamente assai ragionevole, come sarà provato nel primo Opuscolo. Ma pure questa Legge finora per multi lati rimane mutila ed informe. Primieramente una dichiarazione di massima è stata intromessa come per obliquo in una Legge, la quale versando tutta sopra semplici Registri di civile formalità non pareva destinata a toccare e de-

*finire la sostanza della cosa. In oltre la disciplina ivi prescritta si dichiara bastevole, perchè il contratto sia reputato legittimo, ma non si esprime ancora ch' ella sia necessaria condizione, senza la quale il contratto sia nullo.*

*E derogandosi per questa parte alle Leggi antiche, le quali, si lasciano provvisoriamente in vigore, quanto alle altre cautele, e pratiche, non si fa cenno espresso di questa deroga. Da questo punto in fuori si lascia ogni altra cosa nell' antico caos delle leggi certe nei varj Dipartimenti secondo gli antichi costumi di ciascuna Provincia. Si lascia poi un immenso intervallo fra questa Legge, e quella che ivi si promette rapporto agli Impedimenti, che dopo tanti mesi non è uscita ancora sebbene stiasi meditando. Per queste ed altre circostanze non è meraviglia, se la Legge sia da molti poco intesa, e male osservata. Siccome le Municipalità non sono per anco organizzate nei particolari Distretti che comprendono le infinite piccole Comuni, così la Legge non può essere neppure messa universalmente in attività.*

*E dove le Municipalità ci sono, avviene non di rado che la mancanza di lumi, e l' abitudine antica imbarazzano nell' applicazione e Municipalisti, e Parochi, e Contraenti; onde la Legge non riesce se non d' aggravio per l' incomodo aggiunto di presentarsi alla Municipalità pel Registro senza risparmio delle antiche formalità.*

*E' necessario, che una nuova Legge riassuma la massima dichiarata, prescriva il Registro come condizione necessaria al valore del Contratto, riunisca in un solo uniforme regolamento le cautele, e gl' impedimenti, indichi le misure provvisorie fino alla organizzazione, ed attivazione di tutte le Municipalità, assegnando il tempo da cui dee cominciare a ritenersi la Legge in pieno vigore, incarichi il Potere Esecu-*

tivo di provvedere colla vigilanza, e colla istruzione, onde tutto il sistema sia adottato con coerenza, con sicurezza, e che le funzioni del Municipalista, e del Parroco, quanto ai Cattolici, siano esattamente distinte, e per tal modo si riordini ogni cosa.

Ma senza la persuasione la Legge comunque provvida sarà un soggetto di contraddizioni e di male intelligenze. Ora per persuadere è necessario istruire. E questo è ciò ch' io mi sono proposto nei due Opuscoli, che presento al Pubblico sviluppando nel primo la massima fondamentale che serve di base alla **Legge dei Registri**, ed accordandone la teoria, e la pratica coi principj religiosi; e derivandone nel secondo la naturale conseguenza sul diritto inalienabile della Civile Sovranità di togliere, e porre Impedimenti dirimenti al Contratto Matrimoniale.

Questi Opuscoli non sono indirizzati ai Filosofi, sibbene agli Ecclesiastici. Poco m' importa che gli sdegnino i primi, se potrò persuadere i secondi. Se non avessi usato che di principj filosofici, questi non si sarebbero già persuasi, e quindi non sarei venuto a parlarne, se non se a coloro, i quali non hanno bisogno di persuadersene, gittando così vanamente la mia fatica. Ma i Filosofi stessi non debbono aver discaro che se ne persuadano pure gli Ecclesiastici alla loro maniera, e secondo i loro proprj principj: e gli Ecclesiastici dal canto loro dovrebbero facilmente comprendere questo ragionevole accordo della Religione colla Legge, onde gl' interessi della prima vengono a conciliarsi colla seconda, e quindi si acquietano le coscienze, si tolgono di mezzo i dissidj, si prevengono i torbidi, si provvede alla conservazione della comune fratellevole armonia.

Gaetano Giudici.

# AVVISO
## DE' LIGURI EDITORI.

Non v'ha materia sulla quale tanto spropositino i superstiziosi, e gl'increduli quanto sul Matrimonio. Gli uni ignoranti delle concessioni delle Autorità Secolari, ligii delle usurpazioni decretalistiche vorrebbero perpetuare nella Chiesa una potestà straniera alla sua instituzione, e rendere gli Ecclesiastici giudici naturali d'un oggetto temporale, e politico. Gli altri fieri del disegno di rovesciare, e distruggere la Religione insieme, e la Natura, si sforzano d'introdurre un sistema di capriccio, e d'immoralità il più assurdo, e funesto. Ecco un Libro opportuno a confutare qualsivoglia eccesso. Il leggano i superstiziosi, e s'istruiscano; il leggano gl'increduli, e si confondano almeno. L'Autore di quest'opera è un dotto Prete Cisalpino: l'occasione in cui già si stampò in Milano fu una legge di quel Governo relativa al Matrimonio. Questa legge occasionò molti dubbj, e molte quistioni, frutti naturali de' pregiudizi d'ogni genere. Noi non sappiamo quali determinazioni porterà su quest'oggetto il Ligure Governo. Ma siamo persuasi, che anche più de' Cisalpini, i Liguri abbisognino d'essere istruiti. Confessiamolo: l'ignoranza fra noi è profonda, ed antica: Conviene dissiparla, prevenirne i pericoli; ch'è quanto dire con una saggia istruzione disporre gli animi all'amore, e all'ubbidienza ragionata delle Leggi.

Perchè il Matrimonio sia riputato legittimo, e possa godere degli effetti civili attribuiti al medesimo dalla Legge, *basterà* adempire le seguenti condizioni.

I Contraenti si presenteranno all' Ufficiale od Agente Municipale, e dichiareranno avanti allo stesso di voler contrarre Matrimonio. Sarà necessario l' intervento avanti l' Ufficiale Municipale di due testimonj che attestino del reciproco assenso de' contraenti. *Legge del 6. Termidoro De' Registri ec. §. Matrimonii Art.* 25.

*Justas nuptias cives contrhaunt qui secundum praecepta legum coeunt.*

Iust. Inst. L. I. c X.

# ACCORDO

*Dei veri principj Filosofici, e Religiosi coll' Articolo 25. della Legge dei Registri*

RISGUARDANTE

## IL MATRINONIO.

*La Legislazione opera allorchè persuade.*

Filangieri Tom. I. c. VII.

L' abitudine in molti tien luogo di ragione, e di fatto. Quindi non è meraviglia se dove trattisi di nuova Legislazione sembri a prima giunta irragionevole tutto ciò che a' tempi nostri non fu praticato, e nuovo sembri, e strano, per non dir peggio, ciò che bene spesso è antico, o discende da antichissimi e semplici, ma non osservati nè curati principj. Quindi nasce naturalmente uno spirito d'opposizione a queste Leggi.

Cotesto spirito di opposizione sempre nocevole ed incomodo, lo diviene poi sommamente, dove per effetto dell' abitudine medesima si credano dal volgo offese, e violate le massime, e le istituzioni religiose.

La Legge può ben provvedere che le Autorità Costituite veglino sulla osservanza dei Cittadini: ma la Legge non ha forza contro la persuasione per quanto irragionevole ella sia, e quando questa

si volesse violentare, si confermerebbe irrirandola. Quindi le Leggi che comandano ad un Popolo non persuaso sono il più delle volte deboli, difettose, e di poca durata.

Pertanto se avvenga mai che la rigenerazione politica d'uno Stato detti ai Legislatori un provvedimento, il quale offendendo le abitudini sembri offendere l'opinione, massimamente in materia dilicata, i buoni che hanno lumi sinceri debbono farsi un dovere d'istruire il Popolo, onde non si scandalezzi imperitamente, e sia più dalla ragione che dall'impero guidato volonterosamente a sottomettersi alla autorità. Senza di questa cura il Popolo verrà forse piegato per rimore ad una forzata obbedienza, non altrimenti come suole piegare sotto le leggi d'un despota, ma non sarà educato all'amore delle Leggi, *amore*, come osserva Mably, *che solo può conservare e far prosperare le Repubbliche* (*dei Diritti, e Doveri* lett. IV)

Ho detto che ciò principalmente si dee dire delle leggi, che possono per indiretto toccare le opinioni, e le abitudini religiose. In questa parte il Popolo è geloso oltremodo, e delicato, ed impone ai Legislatori che lo rappresentano, e parlano in suo nome, una legge severa di rispettarlo. Ma cotesto rispetto non potendo essere nè cieco, nè improvido, quindi può accadere benissimo che una legge politica sembri a prima giunta incombinabile colla Religione, quando realmente nol sia per nessun modo. Allora per calmare le coscienze è d'uopo secondo che il caso porta, o dimostrare l'accordo della Legge colla Religione, od almeno far vedere come si possa liberamente seguire e ritenere ciò che essenzialmente è proprio della Religione, sebbene per avventura la Legge stessa non fosse nè comoda nè favorevole alla Religione, e potesse per indiretto sfavorirla.

Io parlo come ognun vede in astratto, ed espongo un metodo adattato al carattere dei più timidi, pregiudicati, e diffidenti, i quali non si debbono trascurare, metodo dietro il quale la Religione Cristiana nei tempi più difficili, frammezzo alle vicende di tante Legislazioni, per cui le convenne passare, nei paesi più disparati per indole, e per costume, potè reggere sicura, e conservarsi, e potrallo pure in avanti.

II. Ma quanto al mio proposito, sebbene molti ed antichi pregiudizj tengano involta una materia delle più chiare, non mi sembra però difficile l'illuminare chi ha un poco di senso comune, e qualche docilità. E' una materia cotesta che da tutti si dovrebbe conoscere, ma dai Parrochi specialmente, i quali debbono istruirne particolarmente il popolo.

Si tratta di obbligare i Cittadini a far registrare presso le rispettive Municipalità le Nascite, i Matrimonj, le Morti. Quanto alle Nascite, ed alle Morti non ci può essere ombra di menoma difficoltà, essendo queste cose per se stesse naturalissime, e disgiunte avidentemente dai Riti Religiosi, coi quali si consacrano i nati che si fanno Cristiani, e si consolano quelli che Cristiani muojono. Riti che rimangono in piena libertà, senza che il Registro Municipale li vieti, li tocchi, gli offenda.

Non ci sarebbe neppure difficoltà rapporto al Matrimonio, anzi non c'è, nè ci può essere per ciò che riguarda semplicemente l'obbligo di farlo registrare. Essendo i Matrimonj un oggetto troppo interessante lo stato civile dei Cittadini, così ognun vede quanto sia convenevole che si conservi in pubblico archivio la memoria di coteste atti importanti, onde non si smarrisca il legittimo documento.

Era un peso, ad un incomodo pei Parrochi, non

già un diritto, quello di avere esclusivamente tali registri, e di darne copia a chiunque per effetti civili. Questo peso si era loro lasciato dacchè supponendosi che questi tenessero memoria registrata dei Battesimi, Benedizioni nuziali, ed Esequie funebri, questo registro veniva necessariamente a far fede delle Nascite, dei Matrimonj, delle Morti. Quindi per non duplicare si dava la fede pubblica ai registri dei Parochi. Ora la Legge non volendo incaricare i Parochi di una funzione per se stessa civile, nè abbandonare alla ventura queste memorie, dove un tempo Parochi per avventura non ci fossero, permettendo ahe questi dalla parte loro registrino la memoria dei riti Ecclesiastici, incarica le Amministrazioni Municipali, che sono i legittimi, e naturali stromenti della Civile Potestà, di registrate le epoche, in cui ciascun Cittadino nasce, si marita, muore.

Adunque quanto ai registri la Legge senza offendere nessuna massima od istituzione religiosa, non fa che assolvere i Parochi da un grave incomodo, e da una delicata responsabilità, e ne incarica invece gli Ufficiali Municipali. Qui non c'è ombra di difficoltà.

III. Ma sul proposito dei Matrimonj la difficoltà nasce da ciò che la Legge non ricerca altra cosa perchè il *contratto di Matrimonio sia riputato legittimo*, se non se l'espressione del consenso dato dagli Sposi avanti l'Ufficiale Municipale, che registrando quest'atto autorizza il Matrimonio. Ciò in somma che per l'addietro faceva il Prete mentre al tempo stesso benediceva le nozze, ora lo dee fare l'Ufficiale Civile senza nessuna formola, nè cerimonia sacra. Qui è dove nasce difficoltà.

Questa difficoltà in pratica è frivola, e di nessuna conseguenza. Come il Registro della nascita

non toglie che il nato si battezzi, così il Registro del consenso degli sposi contraenti non impedisce per nessun conto che questi in seguito si presentino al Paroco per ricevere il Sacramento della Chiesa. Questi due atti si compongono eccellentemente. I Cristiani Cattolici non sono allontanati per nessun modo dal consecrare il loro Matrimonio coi riti religiosi. L'Avviso pubblicato a quest'oggetto dalla Municipalità del I. Circondario della Comune di Milano, dopo avere inculcata la necessità di recarsi avanti le Municipalità rispettive *per istabilire i matrimonj contratti*, aggiunge a scanso d'equivoco: *potrete immediatamente dopo esercitare i riti della vostra Religione* (19. Nev. an VI)

Sarebbe un indegno Cristiano colui che trascurasse di farle, giacchè costui mostrerebbe di non curarsi d'un Sacramento istituito per benedire, e santificare le nozze.

Può quindi benissimo il Paroco avvisando i suoi Parrocchiani del dovere di presentarsi al Registro Municipale, aggiungere che tutti i Cattolici sono in dovere di venire in seguito a ricevere il Sacramento che loro si amministra per la Benedizione Sacerdotale. La Legge del Governo Provvisorio di Brescia del 7 Vindem non solo lo ha supposto, ma per toglere ogni pretesto di mala intelligenza lo ha espressamente dichiarato (a).

---

(a) „ *Perchè il contratto suddetto* ( *di Matrimo-*
„ *nio*) *sia riputato legittimo*, *e possa godere gli effet-*
„ *ti civili*, *converrà e basterà adempire le seguenti*
„ *discipline*, *che non riguardano il Sacramento*, *il*
„ *quale non è essenziale alla validità del contratto*,
„ *quantunque sia di dovere ai Cattolici il presentar-*
„ *si al Paroco per ricevere la benedizione nuziale.*
*Si descrivono in appresso le discipline confor-*

IV. Ma l'eseguimento meccanico delle Leggi va sottoposto a varj disordini, quando si hanno idee false sulla natura delle cose comandate. Troppo interessa che l'osservanza sia diretta dalla ragione, e che si conosca il valore di ciascun atto, per non dare all' Autorità Civile ciò che dipende dalle massime, e regole Religiosa, nè a queste si attribuisca ciò ch' è di competenza civile

Il Matrimonio dei Cattolici secondo il nuovo metodo va a subire due formalità egualmente necessarie: il Registro Civico, e la Benedizione della Chiesa. Ma coteste formalità quanto vagliono? Il Matrimonio dove si fa veramente? Il Registro Municipale basta egli a convalidare il Matrimonio? La Benedizione Sacramentale è forse necessaria per renderlo valido, e vero Matrimonio?

Queste domande ognun le fa, e pochi sanno rispondere, perchè la maggior parte legata all' abitudine non è avvezza a ragionare in questa materia. La confusione delle idee ha illaquente in addietro le coscienze, e resi inutili i più ordinari provvedimenti. Per togliere l'occasione di questi disordini è d'uopo risalire alle idee giuste e semplici dietro i principj naturali, e religiosi. Dalla analisi di esse ognuno potrà vedere quanto giusta, e coerente sia a questo proposito l'attuale Legislazione.

V. Il Matrimonio è antico quanto l'umana natura. E' un dovere il più sacro della natura quello di conservarsi perpetuando la specie. E' un'inclinazione ingenita all'uomo quella di adempiere questo sacro

---

*mi alle succennate dalle legge 6. Term. sui Registri, con qualche più dettagliata cautela, e colla diversità che se ne incarica il Giudice di Pace invece dell' Ufficiale Municipale.*

dovere, vivissima, e dolce Il dovere e l'inclinazione gli danno un diritto non meno sacro di usare dei modi ordinari dalla netura medesima per questa grande opera della generazione di altri uomini a se simili, i quali si debbono a vicende succedere nel giro dei secoli, e delle età. Di questi modi dovendo l'uomo usare non come un bruto per indisciplinata libidine, ma come ragionevole per un affetto sociale, la stesse natura gli ha suggerito di unirsi ed un' amata compagna con un vincolo sacro di fedele società. Questa unione dettata dalla natura, acconsentita volonterosamente da un uomo, e da una donna, è appunto ciò che noi chiamiamo *Matrimonio*, il quale può quindi chiamarsi una convenzione naturale, o *contratto* dove l'uomo, e la donna convengono di usare in comune delle reciproche forze e qualità naturali all'oggetto di procreare dei figli, e si fanno una vicendevole comunicazione di diritti, e di doveri per tutto ciò che ha un rapporto necessario all' uso, ed alla utilità del Matrimonio stesso.

Questo *contratto* di unione, e di società così inteso è anteriore a qualunque Legge umane, a qualunque civile Società; giacchè gli uomini prima neo quero di quello che formassero patti socievoli, e ei dessero leggi; e prima colla unione fusono dai primi Padri generati, di quello che nascessero, e moltiplicassero a segno di aver bisogno di aggiungere alla natura altri vincoli di ordine civile.

Si formarono in appresso le Società. Le convenzioni degli uomini, che prima non avevano altra forma se non quella della volontà espressa coi segni comuni, furono assicurate colla garanzia della fede pubblica. L'unione e società conjugale essendo una delle convenzioni più essenziali, e la prima che la natura dettasse, dovette necessariamente non essere trascurata dalle Leggi. Queste ne fissarono i modi,

i parti, gli effetti, onde assicurare il bene dei conjugi, e quello dell'intera Società, per la quale doveva il conjugio prolificare.

Così questo fatto naturale dell'unione dei sessi, che stabiliva naturalmente una società fra gli uniti individui, e che in questo senso poteva dirsi un naturale contratto, divenne un vero *contratto civile*, una vera stipulazione formata secondo le leggi.

Questo contratto già necessario e legittimo per natura, stabilito quindi, onorato, difeso secondo le Leggi, non poteva aver bisogno di altra sanzione, come non ne avevano bisogno tutti gli altri atti naturali ridotti a convenzione dagli uomini per la reciproca conservazione, sicurezza, tranquillità. L'unirsi in matrimonio è uno dei primi, e più sacri diritti dell'uomo. Per l'esercizio di questo diritto non c'è sostanzialmente bisogno di altro che del mutuo consenso. Le Leggi non possono se non se prescrivere cautele perchè il consenso sia libero, sia ragionevole, sia ordinato al bene degl'individui e della Società. Dove intervenga il vero ed espresso consenso, dove la Legge non abbia che opporre, il contratto è valido, e legittimo, e dee avere ogni effetto naturale, e civile.

VI Questi principj sono incontrastabili secondo la Filosofia. Ma pare a taluno che la Religione vi abbia portati dei cangiamenti, e delle aggiunte. Secondo la Religione, si dice, il Matrimonio è un Sacramento. Dunque non è semplicemente contratto. Dunque il semplice contratto civile non forma un vero Matrimonio, se non ci va unito il Sacramento Dunque uno che pretende unirsi in Matrimonio, se osserva le sole civili formalità, e cautele volute dalla Legge, e non celebra il Matrimonio secondo anche le regole della Chiesa, il suo Matrimonio non è valido nè legittimo, ma è piuttosto

un concubinato. Stando a queste premesse ne verrebbe la conseguenza, che nel caso nostro il vero Matrimonio si celebra avanti al Parroco, e che il Registro è una semplice, e sterile civile formalità da osservarsi, ma non da tenersi per base della validità del Matrimonio.

Queste sono le idee, dietro le quali l'abitudine fa ragionare una gran parte degli uomini. Si risalga alle più comuni e ricevute idee, non dirò degli Scrittori più illuminati, ma de' volgari Scolastici, si ponga mente alle massime più inconcusse della Tradizione Ecclesiastica, e si scoprirà chiaramente l'accordo delle vere massime Religiose coi principj evidenti del diritto naturale.

VII. Ma prima si consideri di grazia come in astratto, se sia possibile, e se debba credersi che la Religione abbia trasformata la natura delle cose? La Religione può insegnare delle cose prima non sapute, può dichiarare, e fissare meglio le note, può fare delle istituzioni tendenti a migliorare per molte maniere la condizione naturale degli uomini. Ma la Religione non può fare, e sarebbe assurdo il supporre da lei fatto, che una cosa secondo i naturali chiarissimi principj nell'essere suo coerente, legittima, giusta, divenga *intrinsecamente* difettosa.

L'unirsi in Matrimonio non è secondo la natura un'ottima cosa? Cotesta unione prima di Gesù Cristo, ed anche dopo là nei paesi non Cristiani potevasi ella fare altrimenti che per contratto naturale, o civile? Cotesti Matrimonj saranno forse stati per questo illegittimi, invalidi, non veri Matrimonj?

Niuno oserà sostenere una tale stravaganza. Gli Ebrei medesimi, che formavano un tempo il popolo di Dio, gli stessi antichi Patriarchi Abramo, Isacco, ed altrettali non si sono altrimenti uniti

in Matrimonio se non per convenzione secondo gli usi, e le leggi. Non si trova tampoco nella legge di Mosè che fosse prescritto un rito sacro per la celebrazione dei Matrimonj, sebbene vi si trovino stabilite regole politiche, e formalità in certi casi determinate (a).

La Religione doveva forse cangiare la natura delle cose, onde ciò che prima era Matrimonio facendosi nella medesima maniera più nol fosse? Cristo non ha proibito questo contratto secondo le leggi, non ha sciolti i contratti di questo genere esistenti, nè ha fatta, nè poteva fare alcuna legge per dire, che un contratto valido non è valido, un Matrimonio non è un Matrimonio.

Di più se Cristo avesse fatto leggi somiglianti, queste non riguarderebbero se non i credenti. Ma quanto agli altri resterebbe loro il legittimo ed ampio diritto di unirsi in vigore di contratto senza che il loro Matrimonio si potesse accusare d'illegittimo, nè d'invalido, non ci mancando nulla per parte delle leggi di natura, e dello Stato, dietro le quali l'uomo dee civilmente operare.

---

(a) *Non vedo,* dice Fleury, *che i Matrimonj degli Israeliti fossero rivestiti di alcuna cerimonia religiosa. Soltanto erano accompagnati dalle preghiere del Padre di famiglia e degli assistenti per implorare la benedizione del Signore, come si vede nei Matrimonj di Rebecca con Isacco, di Ruth con Booz, di Sara con Tobia. Io non trovo che si offrissero sacrifizj a questo oggetto, nè che si andasse al Tempio, nè che si facessero venire i Sacerdoti. Tutto facevasi fra' parenti ed amici; e quindi non era altro se non se un civile contratto.* Costumi degli Ebrei n. XIV.

Vediamo ora se lasciando in vigore i Matrimonj degli uomini in generale, G. C. ha prescritto ai credenti delle regole per le quali un Matrimonio perfetto nell'essere di *contratto* non fosse nè *valido* nè vero Matrimonio.

VIII. G. C., si dice, ha sollevato il Matrimonio a Sacramento. Dunque secondo la legge Cristiana per fare un valido e vero Matrimonio si dee ricevere il Sacramento. Dunque prima, e senza del Sacramento un contratto matrimoniale non è vero Matrimonio.

Qui stà tutto l'equivoco. Invece di dire che G. C. ha reso più nobile, e dignitoso il Matrimonio sollevando la mente de' Cristiani a contemplarvi una figura, un simbolo della unione spirituale di Cristo colla Chiesa secondo S. Paolo, per esortarli a rispettarne ed amarne costantemente il vincolo, si dice che il Matrimonio è diventato per se medesimo cosa sacra. Invece di dire che Gesù Cristo ha data alla sua Chiesa colle altre podestà Sacramentali anche quella di benedire i Matrimonj de' Cristiani con un segno esteriore, sensibile, efficace, per arricchire i novelli sposi di doni interiori, onde più facilmente adempiere i doveri del loro stato ( il qual segno è appunto il Sacramento del Matrimonio ) si è voluto dire che G. C. ha cangiato il Matrimonio stesso in Sacramento. Questo sarebbe lo stesso che dire, che G C. ha cangiato in Sacramento un contratto: ed ha fatta ai Cristiani una legge di riceverlo, non perchè il matrimonio già matrimonio diventasse valido, ma perchè un contratto valido, e legittimo fosse santificato dalla divina benedizione.

Il Matrimonio è un contratto. Dove cotesto contratto è stipulato validamente secondo le Leggi, questo contratto è per ciò stesso Matrimonio. Se è valido il contratto, non può essere invalidato, ed

essendo questo un valido contratto, non si può chiamare con altro nome, se non con quello di Matrimonio.

Le regole opposte al contratto possono ben sì fare che non sia contratto, e per conseguenza che non sia valido. Ma quando è vero contratto conforme alle Leggi, per invalidarlo converrebbe che un contratto potesse al tempo stesso esser valido, e non esserlo. Quindi gl' impedimenti del Matrimonio possono fare che il consenso dei contraenti non formi vero contratto civile, ma non già che un contratto supposto valido cessi dall' esser valido.

IX. Queste nozioni sono così chiare, che forse svolgendole diventano oscure. Dall'analisi metafisica passiamo alla esposizione pratica dei comuni principj, ed ogni oscurità sarà tolta.

Ho detto che il Matrimonio per se stesso è un contratto, e non altro. E ve lo provo col dimostrarvi, che non gli s' è data mai altra definizione nè dai Giuristi, nè dai Canonisti, nè dagli Scolastici.

Il Diritto Civile c' insegna che il Matrimonio *est viri, & mulieris conjunctio individuam vitæ consuetudinem continens*. ( Inst. l. 1. Tit. 1x )

Il Diritto Canonico della stessa maniera: *Maris, & feminæ conjunctio individuam vitæ consuetudinem retinens*. ( Decr. l. 2. t. 23. c. 11 )

Il Maestro delle Sentenze, le di cui definizioni sono passate in tutti gli Scolastici, quasi colle stesse parole pronuncia: *Matrimonium est viri mulierisque maritalis conjunctio inter legitimas personas, individuam vitæ consuetudinem retinens* ( In 4 Dist 27 )

E senza citare altri Scrittori somiglianti, basti dire che il Catechismo del Concilio di Trento, p. 2. c. 8. n. 4 e 5, adotta cogli stessi termini la premessa definizione, aggiungendo che questa è la *comune sentenza dei Teologi*.

Queste definizioni rivengono tutte sulla parte materiale, e fisica del Matrimonio, nella quale stà propriamente il Matrimonio, perchè in essa stà il contratto.

X. Ma che fa dunque il Sacramento? Il Sacramento, cioè il *Rito sacro ed efficace* che benedice il contratto, è un vero Sacramento istituito da Cristo per santificare questo contratto prima triviale, e volgare. Le nozze senza di questo Sacramento che le benedica, non sono Cristiane. E' illecito ad un Cristiano il fare il solo contratto senza ricevere il Sacramento. Sarà illecito quindi lo stare alla sola legge civile, soddisfacendo al prescritto di farsi registrare alla Municipalità, ed il trascurare la benedizione del Parroco. Ma non sarà per questo invalido il Matrimonio, nè la validità gli verrà data dal Sacramento, il quale non fa altro che aggiungervi un pregio senza derogare alla natura intrinseca della cosa.

Volendo la Chiesa insinuare ai Cristiani il dovere di maritarsi non solo *validamente* con legittimo contratto, ma *piamente* col ricevere la benedizione Sacramentale, adottò che il Matrimonio si chiamasse *Sacramento* in senso largo, per esprimere che ne' Cristiani praticamente il *Sacramento* non dee dividersi dal *Matrimonio*. Quindi ne venne l' uso introdotto che la benedizione del Paroco sanzionasse anche civilmente il contratto, e che per non moltiplicare gli atti inutilmente, il Paroco coll' assenso delle Leggi al tempo stesso fosse il Ministro del Sacramento, e l' Assistente civile al Contratto.

XI. Del resto nè le Leggi, nè i Canoni considerarono giammai per necessario al vero, e valido Civile contratto del Matrimonio la benedizione del Sacramento. Io scendo a provarlo brevamente, ed evidentemente.

E quanto alle Leggi parrebbe fatica superflua il trattenersi a mostrarlo. Ma siccome da molti secoli i Principi d'Europa divenuti Cristiani, e dando leggi a Popoli tutti Cristiani hanno autorizzata colla pratica la simultanea celebrazione del Contratto, e del Sacramento Matrimoniale, ed hanno quindi dato luogo a credere che ciò che viene operato simultaneamente sia per intrinseca natura inseparabile assolutamente, così è d'uopo mostrare coi documenti, che già un tempo e per molti secoli si pensò, e dispose altrimenti sotto i Principi Cristiani medesimi, e che si può fissare l'epoca alla quale cominciossi a prescrivere per la validità del contratto civile il sacro Rito Ecclesiastico. Questi documenti faranno ampia fede, che per molti secoli si è ritenuto costantemente, che il Matrimonio fosse vero e valido contratto civile anche senza il Sacramento; e che quando pure si fece la Legge, che per maritarsi si andasse alla Chiesa, ciò non si è fatto perchè contratto Matrimoniale e Sacramento non fossero cosa diversa e divisa, ma per sanzionare colle leggi l'invito che fa la Chiesa ai Fedeli di far benedire le loro nozze, onde come sono *valide* per Contratto, sieno anche *sante* pel Sacramento.

Giustiniano Imperatore Cattolico, e celebre per le molte sue Leggi, nelle *Instituzioni*, che sono le basi sopra le quali posano le Leggi particolari, tratta del Matrimonio, ne prescrive le regole, i modi: ma del Sacramento non dice parola, e stabilisce questa massima generale, che *contraggono legittime nozze coloro che si uniscono secondo i precetti delle Leggi. Justas nuptias contrahunt qui secundum praecepta legum coeunt*. E quando è che le nozze sono invalide, illegittime? Forse quando non s'è ricevuto il Sacramento? Non già, ma soltanto

*Se alcuno sarassi unito contro le regole da noi stabilite, non si ha per Marito, non s'ha per Moglie, non ci si riconoscono nè Nozze, nè Matrimonio. Si adversus ea quæ diximus aliqui coierint, nec vir, nec uxor, nec nuptiæ, nec matrimonium intelligitur.* Instit. L. I. Tit. 10.

XII. Illustriamo questa teorìa coll'esame dei fatti, e vediamo quale fosse sopra di questo oggetto la pratica antica secondo le Leggi degli Imperatori Cristiani. Apriamo il Codice al lib. V. tit. IV. delle Nozze. Ivi ci salta agli occhi una Legge di Teodosio, e di Valentiniano dell' anno 428., nella quale si parla del Rito col quale si contraevano le Nozze, e delle formalità che bastavano a dichiararle valide. Si suppone che il costume ordinario fosse di far precedere al Matrimonio la convenzione dotale, e di celebrarlo in seguito con qualche formalità. „ Ma se mancheranno, dice la Legge, gl' istromenti di donazione antinuziale, o di „ dote, e siasi anche omessa ogni pompa, od altra „ celebrità di nozze, nessuno creda perciò che manchi qualche cosa alla fermezza del Matrimonio „ contratto in tutto il resto legittimamente, o che „ si possano togliere ai figli nati da un tale Matrimonio i diritti dei legittimi: *non essendovi alcuna legge la quale impedisca fra due persone di „ pari onestà quella unione che viene confermata dal „ loro consenso, e dalla fede degli amici ( che ne „ fanno testimonio )* „ (1). Qui non c'è parola nè

---

(1) *Si donationum ante nuptias, vel dotis Instrumenta defuerint, pompa etiam, aliaque nuptiarum celebritas omittatur, nullus existimet ob id deesse recte alias inito matrimonio firmitatem, vel ex eo natis liberis jura posse legitimorum auferri: inter pares ho-*

di Chiesa, nè di Sacramento. Chiaro indizio che a quel tempo non si pensava che nè la Chiesa, nè il Sacramento dovessero influire sul valore d'un atto tutto umano, e civile. Le Leggi suppongono che il *Consenso* formi il Matrimonio, e che i presenti ne facciano fede onde risulti provato, e legittimo.

Questa licenza non parve convenevole a Giustiniano. Egli si propose di circoscriverla colla sua Cost Nov LXXIV. Vediamo come vi si adoperi, e se interponga per avventura la necessità di qualche Rito Sacro per contrarre il Matrimonio. Niente di tutto questo. Egli dichiara e conferma al c. IV. che *secondo le antiche leggi*, e *le sue proprie era in addietro stabilito*, *che le nozze sebbene fatte senza istrumento di dote*, *per solo affetto* ( cioè per la sola volontà delle Parti ) *valesscro*, *e fossero rate*. *Ex solo affectu valeant & rata sint*. Questa facilità non quadra al Legislatore. Egli la disapprova non come illegittima per mancanza di Rito sacro, ma unicamente per questo „ *che quindi lo* „ *stato si era riempiuto di falsi contratti* per la facilità di trovare dei testimonj che attestassero il „ Matrimonio di due persone per questo solo, che „ uno chiamava l'altra *Madonna*, e questa chiamava l'altro *Marito*. Falsatis contractibus ex hoc „ est completa respublica. Nam introeuntes testes sine periculo mentientes, quia vir vocabat „ Dominam cohaerentem, et ista illum similiter nominabat, et sic eis finguntur matrimonia non pro „ veritate confecta. „

Se Giustiniano Cattolico, e sempre attorniato

---

*nestate personas nulla lege impediente consortium, quod ipsorum consensu atque amicorum fide firmatur.* Dat 10. Kalend. Mart. Costantinop. Felice, & Jauro Conss. 428.

da Vescovi Cattolici avesse creduto necessario il Sacramento perchè il Matrimonio de' Cristiani, quali erano nella massima parte i suoi sudditi, fosse vero e valido, sarebbe questa stata una buona occasione di dichiararlo, e di tagliare il disordine dalla radice, obbligando tutti i contraenti a presentarsi al Sacerdote, come si è introdotto e praticato di poi.

Ma nè l'Imperatore nè i Vescovi di quel tempo pensavano così. Il Legislatore, come si è veduto, non nega, che i Matrimonj fatti pel solo consenso, quando le Leggi li permettevano, senz'altra formalità non fossero validi; ma si duole soltanto, che mancando le formalità legali non si avesse un documento che facesse costare delle nozze contratte, e fornisse al bisogno con che distinguere le vere dalle false; onde ne veniva una pratica autorizzazione anche di queste. L'Imperatore quindi non pensa che a stabilire certi modi, coi quali debba celebrarsi il Contratto, ed essere quindi riconosciuto per valido, e vero civile contratto. Quali sono questi modi? Era l'occasione d'introdurre e dichiarare la necessità del Sacramento. Ma Giustiniano non solo non la dichiara, ma non la introduce neppure, come avrebbe potute fare, con civile costituzione. Quindi non solo fa vedere che in *massima* è distinto il vero e valido Matrimonio dal Matrimonio santificato pel Sacramento, ma non pensa neppure ad unirlo per civile sanzione *in pratica*.

Egli distingue i suoi sudditi in tre classi, ed a ciascuna classe prescrive la forma di celebrare legalmente il Matrimonio. Colloca nella prima i *Senatori*, *gl' Illustri*, e tutti coloro che occupano *le maggiori dignità*. Nella seconda novera tutti coloro che sono addetti alle *milizie*, *negoziature*, generalmente alle *professioni le più onorate*. Nella terza finalmente tutte le persone *basse*, *di piccola fortuna*,

*di nome oscuro*, ed a questa aggiunge i *contadini*, *ed i soldati più vili*, *e gregali*. A ciascuna di queste classi prescrive modi diversi, a nessuna ingiunge civilmente l' obbligo di ricevere il Sacramento, perchè il contratto sia valido. Anzi prescrivendo ai secondi di farsi registrare alla Chiesa, dà come supposto l' Imperatore, che alla Chiesa si andasse pel Sacramento, e quindi per non duplicare destina il Custode della Chiesa a tenere il civile registro dei Matrimonj; ma non comanda già, nè dichiara con civile sanzione, che questi stessi andando alla Chiesa vi debbano ricevere il Sacramento. Quanto agli altri poi non parla neppure di Chiesa.

Ai primi adunque prescrive, che per fare un vero Matrimonio debba precedere *la dote*, *e la donazione antinuziale*, *e tutto ciò che conviene ad oneste*, *ed onorevoli persone*. A questo non si parla nè di Sacramento, nè di Chiesa.

Ai secondi s' ingiunge „ che se vorranno le-
„ gittimamente congiungersi, e non vorranno fare
„ documenti nuziali, non debbano perciò unirsi in
„ qualunque siasi modo, e senza cautela scioltamente, ma si presentino ad una Casa qualunque
„ di orazione ( cioè ad una Chiesa ): dichiarino
„ avanti il Difensore, ( cioè Custode ) di quella
„ Santissima Chiesa; e questi pigliando in testimonio tre o quattro dei reverendi Cherici ne stenda una attestazione in cui si dichiari. Che *sotto*
„ *l' indizion tale*, *tal mese*, *tal giorno*, *tal anno*
„ *del nostro impero*, *tal console*, *il tale*, *e la tale*
„ *vennero davanti a lui nella tale Chiesa*, *ed entrambi si sono congiunti*. „ E' ben naturale che i Cristiani nella stessa occasione avranno ricevuto il Sacramento; ma quì non se ne parla, e non si prescrive che la formalità del registro, nel quale altro non si dichiara se non se un fatto, cioè che

i contraenti acconsentono di unirsi in Matrimonio, come si farebbe appunto avanti l' Ufficiale Municipale.

Finalmente quanto alla terza Classe, costoro si abbandonano alla loro volontà, e si concede loro come privilegio d' ignoranza, e di vita occupata la *licenza di convenire fra di loro anche senza scritto, e celebrare fra di loro reciprocamente i matrimonj*, e se ne dichiara *legittima la prole* (1).

---

(1) *Quia & antiquis promulgatum est legibus, & a nobis ipsis sunt hæc eadem constituta, ut etiam nuptiæ extra* dotalia *instrumenta ex solo affectu valeant*, et ratae sint: *sed falsatis contractibus nostra hæc est completa Republica &c. Hac ergo casta lege sancire bene se habere credidimus.*

*In majoribus itaque dignitatibus, & quæcumque usque ad Nos, & Senatores, & Magnificentissimos Illustres, neque fieri hæc omnino patimur, sed sit omnino dos, & anteuuptialis donatio, & ad omnia, quæ honestiora decent nomina.*

*Quantum vero in Militiis honestioribus, & negotiis, & omnino professionibus dignioribus &c. si voluerit legitime copulari, & non facere nuptialia documenta, non sic quomodocunque, & sine cautela effuse, & sine probatione hoc agat, sed veniat ad quamdam orationis domum, & fateatur sanctissimæ illius Ecclesiæ defensori. Ille autem adhibens tres aut quatuor exinde reverendissimorum Clericorum attestationem conficiat declarantem, quia* sub illa indictione, illo mense, illa die mensis, illo imperii nostri anno, consule illo venerunt apud eum in illam orationis domum ille et illa, et conjuncti sunt alterutrum &c.

*Quisquis vero in abjecta degit vita, parvæ quidem substantiæ dominus consistens, in novissima vero vitæ parte jacens, habeat etiam in his licentiam.*

Secondo questa Legge è chiarissimo: 1 che fino a' tempi di Giustiniano, vale a dire fino al sesto secolo della Chiesa non si credette necessario il Sacramento alla validità del Matrimonio, e che Matrimonio e Sacramento di Matrimonio si ritennero per divisibili, e divisi; 2 che Giustiniano stesso confermò, e dichiarò solennemente cotesta divisibilità, e divisione autorizzandola in pratica. 3 che tutto questo si fece senza che si trovi un richiamo per parte de' Vescovi, i quali pure a quel tempo aveano una specie di permanente Concilio a Costantinopoli per gli affari della Chiesa, per le quali Giustiniano qualche volta bene ed assai volte male interessavasi moltissimo. Fra i tanti rimproveri stati fatti a questo Imperatore dal Clero non si trova che alcuno siasi querelato di una tale Costituzione, la quale in altri tempi sarebbe sembrata stranissima, intollerabile.

XIII Si vuol sapere quando fu che dall'uso lodevolissimo di unire praticamente il Contratto al Sacramento, che lo santifica, cominciossi ad aggiungere la sanzione civile che rese necessaria la benedizione Sacramentale perchè il Matrimonio stesso de' Cristiani fosse legittimo e valido? A mio credere non c'è documento anteriore alla Costituzione

---

*Sed neque Agricolas, & Milites armatos, & quos lex* Caligatos *appellat ( hoc est viliores & obscuriores ) perscrutamur, quibus civilium causarum ignorantia est ... sic ut licentia sit eis & ex non scripto convenire, & Matrimonia celebrare inter alterutrum; sintque filii legitimi, qui patrum mediocritatem, aut rusticas occupationes, & ignorantias adjuvent.* Apud Gotof Corpus Juris T. 2. coll. VI. Tit. V. Novella LXXIV. c. IV. p. 569.

LXXXIX. di Leone il Filosofo, che tenne l'impero verso la fine del secolo IX.; anzi questa Costituzione stessa avvisa della sua novità. E ciò ch'è ben rimarchevole, questa stessa mentre prescrive che non si facciano Matrimonj senza la benedizione Sacerdotale, fa ben sentire abbastanza che il prescrive per sola convenevolezza, non già perchè intrinsecamente *Matrimonio* e *Sacramento* sieno una stessa cosa indivisibile, inseparabile. Quindi non tratta per nessun conto da invalidi i Matrimonj in addietro dalle Leggi permessi e dichiarati legittimi senza Sacramento. Ma quanto all'avvenire egli vuole che tutti i Matrimonj formati intrinsecamente dal consenso e per contratto sieno anche benedetti dal sacro Ministro, senza di che non vuole neppure che il contratto sia legittimo. Questo vale secondo la Legge, la quale può sottoporre ad una condizione annullante così questo contratto, come qualunque altro. Ma questo impedimento non è per nessun conto nè intrinseco al Matrimonio, nè introdotto dalla Legge Cristiana, la quale aggiunse al Matrimonio la *grazia*, come dice il Concilio di Trento, ma non gli tolse la sua natura.

Tutto ciò si vedrà dichiarato dalla disposizione medesima del citato Imperatore. Ella è del seguente tenore. Accusa egli di *negligenza* le Leggi antiche sul punto della *Adozione*, e del *Matrimonio*, perchè quanto alla prima, *riputandola pure cosa non da poco, abbiano pe messo che la si facesse senza le preghiere, e cerimonie sacre*; e quanto al secondo *abbiano lasciato che si stringesse senza riguardo alla benedizione già pure introdotta*, e *ricevuta*. Che fa egli pertanto l'Imperatore? Egli non censura per questo gli antichi, meno poi gli accusa di avere autorizzati Matrimonj nulli ed invalidi. Soltanto sorpassa il loro esempio dicendo, *che que-*

*sti antichi avranno forse avute le loro ragioni*, ma che quanto a lui, *giacchè le cose trovansi meglio conformate per la grazia di Dio ad un modo di vivere assai più onesto, e santo, non voleva trascurare nè l'uno nè l'altro degli oggetti indicati* (cioè dell' Adozione, e del Matrimonio). „ Pertanto siccome „ prescriviamo che l'adozione sia ridotta a compimento „ colla applicazione delle sacre preci, così ancora „ facciamo legge, che i Matrimonj sieno confermati „ dal testimonio della sacra Benedizione, „ cosicchè se alcuni stringeranno Matrimonio senza „ di questa Benedizione, non vogliamo neppure che „ questo possa prima chiamarsi Matrimonio, nè che „ in appresso vivendo pure come maritati possano „ essi godere del diritto di Matrimonio (a) „

Ecco la prima Legge che lega civilmente Matrimonio e Sacramento, e fa dipendere la compru-

(a) *Quemadmodum adoptionem promiscue habitam neglexit vetustas, quam tametsi sine precibus sacrisque caeremoniis fieri lege permitteret, non tamen illam se parvi pendere putabat: ità & absolutam Matrimonii constitutionem dum id citra iam receptam benedictionem initi sineret, neglexisse videtur. Sed veteribus istius voluntatis ratio aliqua inveniri possit; nobis vero cum divina gratia ad honestius multo sanctiusque vitae institutum iam res comparatae sint, neutrum dictorum negligi convenit. Itaque quemadmodum sacris adhibitis benedictionibus adoptionem perfici permittimus, sic sane etiam* sacrae benedictionis *testimoniis matrimonia* confirmari *jubemus. Adeo ut si qui citra hanc matrimonium ineant, id ne ab initio quidem duci, neque illos in vita illa consuetudine matrimonii jure potiri volumus.*

*Apud* Gotof. *T. II.* Imp. Leonis const. *LXXXIX. p.* 680.

ta validità del Matrimonio, e la sua perfezione dalla Sacra Benedizione, cioè dal Sacramento. La quale Legge nondimeno conferma anch'essa la separabilità del Matrimonio dal Sacramento: 1. col riferire senza censura le leggi antiche che li rendevano indipendenti l'uno dall'altro: 2. collo stabilirne la dipendenza dietro ragioni di convenienza, e di pietà, non per intrinseca loro natura: 3. coll' attribuire alla benedizione stessa che si vuole necessaria non la formazione del Matrimonio, che dee trarre la sua esistenza dal consenso, e dal contratto, ma la *confermazione* ed il compimento: *confirmari jubemus*: finalmente col far andare quasi del pari col *Matrimonio l'adozione*, onde ognuno comprenda, che siccome l'*adozione* per se stessa non è formata, ma soltanto resa sacra dalle preghiere e dai riti; così pure il *Matrimonio* per se stesso non si forma dalla benedizione comunque sia questo un Sacramento.

Questa Legge fu confermata, ed estesa dagl' Imperatori Alessio Comneno, e Basilio Macedone. I Capitolari di Francia l'adottarono, e quindi ben presto divenne generale.

XIV. Il Concilio di Trento non fece che rinovarla, ed adottarla per togliere di mezzo l'abuso dei Matrimonj clandestini. Ma il Concilio di Trento fece meno che non avesse fatto Leone Imperatore, e lasciò quindi travedere più chiaramente la distinzione, che il Concilio riconosceva e dava per supposta, del Contratto Matrimoniale, e del Sacramento. Leone Imperatore aveva posta per condizione essenziale del contratto, perchè fosse civilmente valido, *la sacra benedizione*, cioè il Sacramento. Ma il Concilio non cerca tanto. Descrive è vero il Concilio il Rito solito ad osservarsi nella celebrazione delle Nozze Cristiane. Ma quando si viena

a desinire, quali siano coloro che si dichiarano *inabili a contrarre*, quali siano que' contratti Matrimoniali che si dichiarano *nulli*, ed *irriti*, il Concilio si limita a coloro, i quali celebrano le nozze senza la *presenza* del Parroco, e questi soli Matrimonj così contratti il Concilio li chiama nulli (*a*): consicchè secondo il Concilio, purchè il Paroco sia *presente*, sebbene non influisca punto, non operi, non parli, non eseguisca alcun Rito, non pronunci veruna preghiera, il Matrimonio è valido, e legittimo. Tutti i Teologi, e Canonisti lo affermano concordemente, e passano fin anche a dire, che il Matrimonio è rato, vi contraddicesse pure, e resistesse il Parroco, purchè sia egli meccanicamente presente, e sentisse l'espressione del consenso, fosse egli pure trattenuto a forza. Che dunque? La presenza sola del Parroco potrà ella dirsi bastante a conferire un Sacramento? Il contratto Matrimoniale diventerà egli *ipso facto* un Sacramento, senza alcun Rito sacro, perchè il Parroco vi è presente come un altro testimonio? Nessuno oserà dire una tale stravaganza. Vedremo più abbasso in quali ridicoli assurdi cadano coloro che ricorrono a questo misero ripiego. Ma lasciando le sciocchezze da parte, se è chiaro, che dove non c'è Rito sacro non ci può nep-

---

(*a*) Qui aliter quam praesente Parocho vel alio Sacerdote de Parochi ipsius vel ordinarii licentia, & duobus vel tribus Testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos ad contrahendum inhabiles reddit, & hujusmodi contractus irritos & nullos decernitur. *Questa disposizione si assomiglia a quella sopra citata di Giustiniano, che obbligava gli onorati Cittadini a contrarre Matrimonio avanti il Custode d'una Chiesa.*

pur essere Sacramento di sorta alcuna, egli è pur chiaro che la presenza sola del Paroco non opera Sacramentalmente sul Matrimonio. Che se nondimeno secondo il Concilio, e secondo i Teologi un tale Matrimonio è *vero* e *valido*, convien dire che regga in vigore di semplice contratto, e quindi è forza riconoscere, che il contratto è diverso, e diviso dal Sacramento, ed ottiene indipendentemente da esso la sua integrità. Onde si vede che il Concilio di Trento non ha richiesto che il Paroco assistesse al Matrimonio per ciò che riguarda il contratto come Ministro *Sacro*, ma come *Ministro Civile*, il quale possa attestare del libero, e legittimo consenso de' contraenti, senza la quale attestazione i Matrimonj sono dichiarati furtivi, clandestini, invalidi civilmente.

In questa parte il Concilio ha fissata una condizione relativa al contratto, e quindi ha sempre parlato di *contratto* e di *contraenti* senza contemplare il Sacramento. Parlandosi del Matrimonio come Sacramento non si deve parlare di *contrarre*, ma di *ricevere*, giacchè i Sacramenti si *ricevono*, non si *contraggono*. Gli Scolastici confondono queste semplici idee, perchè trattandosi di Concilio, sembra loro cosa strana, che questo siasi immischiato a prescrivere sul semplice contratto, se non fosse che il contratto è indivisibile dal Sacramento. Ma quando gli Scolastici si persuaderanno che il Concilio ha operato civilmente, ed ha fatta una Legge veramente civile, valendosi di quella autorità, della quale per concessione de' Principi, e per l' uso antico di qualche secolo tenevasi la Chiesa in possesso di pronunciare in questa materia; allora si persuaderanno anche di leggieri, che questa parte di Legislazione Conciliare si versa tutta sopra il contratto separatamente dal Sacramento.

Ella è cosa d'altronde questa, come si è mostrato troppo evidente. Si trattava annullare i Matrimonj furtivi. Bisognava cercar il modo di obbligare i contraenti ad un atto legale, e pubblico. Era in pratica che questo si facesse alla Chiesa secondo le Leggi stesse civili. Il Concilio di Trento richiama queste Leggi, ed assegna per condizione del Matrimonio la presenza del Parroco. Tutto questo non ha che fare col Sacramento. E'un accidente che siasi scelto il Parroco per testimonio autorevole del contratto. Si è scelto il Parroco come persona proba, e conosciuta. Si è scelto il Parroco, perchè già indicato dalle leggi civili, e dall'uso. Si è scelto il Parroco per insinuare ciò ch'era in pratica, che i Matrimonj si facessero anche cristianamente. Si è scelto finalmente il Parroco per non obbligare i Cristiani contraenti a due atti separati, trovandosi comodo che il Parroco già Ministro del Sacramento lo fosse pure del Contratto. Ma il Parroco, come assistente al Contratto, è veramente un Ufficiale civile, come sarebbe in oggi il Municipalista.

Replico adunque che questa Legislazione Tridentina è una legislazione civile. Ella cade tutta sul *contratto*, non già sul *Sacramento*. Il Concilio dichiara *inabili a contrarre*, *ad contrahendum inhabiles reddit*. Il Concilio dichiara *nulli*, ed *irriti* i contratti: *hujusmodi contractus nullos & irritos esse decernit*. Dove si parla di *contratto* la Legislazione è civile per sua natura, essendo cosa civile un *contratto*.

Diffatti se in Francia fu adottata questa Legislazione, lo fu civilmente. Ognuno sa che in Francia non fu ricevuto il Concilio di Trento quanto alle Leggi disciplinari, essendovene alcune le quali erano in opposizione coi Sovrani diritti, e colla Libertà della Chiesa Gallicana. Ma questa legge annullante i Matrimonj clandestini essendo saggia ed otti-

ma, fu adottata in tutta l' estensione. Tanto però è vero che questa Legge fu considerata come regolamento civile, e nulla più, che Enrico III adottandola nella Ordinanza di Blois dell' anno 1579 ne fece come una Legge nuova, senza invocare il Concilio sanzionandola per Sovrana Autorità. „ Per ovviare, ( parla l' Ordinanza all' art. 40. ) agli abu„ si, ed inconvenienti de' Matrimonj clandestini, „ abbiamo ordinato, ed ordiniamo, che i nostri sud„ diti non possanno *validamente* contrarre Matrimo„ nio senza la precedenza delle pubbliche proclama„ zioni, dopo le quali saranno pubblicamente spo„ sari. Ingiungiamo ai Curati d' indagare diligente„ mente sulle qualità di coloro che vogliono maritar„ si, e se questi sono figli di famiglia, o sotto l' „ altrui podestà, noi proibiamo loro di passar oltre „ alla celebrazione di cotesti Matrimonj, se loro non „ consta del consenso dei Padri, Madri, Tutori ec. „ Così l' Ordinanza adotta, perfeziona, estende la Legge formata dal Concilio senza invocare la sua autorità. Della stessa maniera Giuseppe II. nella sua Costituzione Matrimoniale a tutti nota richiese per condizione necessaria le pubbliche denuncie, l' assenso de' Padri o Tutori, l' assistenza del Parroco, e tutto questo intese stabilirlo con Sovrana Autorità.

Che se la citata Legge del Concilio è una Legge introdotta dagl' Imperatori prima del Concilio, e posteriormente dai Legislatori Civili adottata, e sancita per autorità propria, nessuno dee credere violata l' autorità del Concilio, nè offeso alcun dogma, nè intaccato il Sacramento, se una legge nuova sostituisce un altro ordine, e separa l' atto civile del Matrimonio dal Rito Sacramentale. Tanto meno poi se questa separazione è ragionevole, ed utile e comoda in pratica, e compone ottimamente la guarenzia dell' atto civile col rispetto dovuto al Sacramento, come io verrò mostrando più abbasso.

Ora mi richiamo al proposito, e conchiudo dalle premesse, che le Leggi antiche e recenti hanno sempre supposta una distinzione e separazione reale fra il Contratto Matrimoniale, ed il Sacramento che lo santifica, sia che ne separassero la relativa celebrazione, sia che gli unissero simultaneamente.

XV. Dopo l' esame delle Leggi, il Concilio di Trento, sul quale è caduto naturalmente il discorso, mi fa strada a provare con argome ti cavati dalle dottrine, e fonti Ecclesiastiche questa stessa intrinseca divisione di Contratto, e di Sacramento. Se io posso far vedere che la Chiesa stessa, mentre prescriveva ai Cristiani di non congiungersi senza prima ricevere il Sacramento, pure ha sempre riconosciuto che il Matrimonio era *valido* indipendentemente dal Sacramento; se io di più mostro all' evidenza, che in varie circostanze ha permessi e tollerato anche praticamente dei Matrimonj civilmente validi, sebbene non benedetti con Sacramento, nè celebrati con Sacro Rito: quale sarà quello sciocco, che voglia sostener l' intrinseca inseparabilità del Contratto dal Sacramento?

E' inutile il ripetere preliminarmente ciò che più sopra si è dimostrato, che G. G. aggiungendo al Matrimonio un pregio di simbolo sacro, ed istituendo un Sacramento per santificarlo, non ha mutata l' intrinseca sua natura, nè ha toccato il contratto, nè prescritto a questo contratto condizioni, che lo invalidassero, ad onta delle Leggi naturali e civili che il rendevano valido ogni volta che il consenso fosse esternato nei modi, e colle cautele prescritte, o da prescriversi dalle Leggi medesime. Aggiungerò solamente che cotesta massima è perfettamente conforme alla Dottrina del Concilio di Trento esposta nella Sess. 24 Ivi il Concilio separa

nettamente ciò ch'è proprio del Matrimonio secondo l'intrinseca sua natura, e ciò che G C gli ha aggiunto nella sua Legge di Grazia. Quanto al *vincolo perpetuo ed indissolubile*, il Concilio lo riferisce alla istituzione sua primigenia naturale, quando Adamo secondo la Genesi vedutasi accanto la Donna pronunciò: *Questa è osso delle mie ossa, e carne della mia carne. Perciò l'uomo lascerà suo Padre, e sua Madre, e starà unito alla Moglie, e saranno così due in una carne sola*, parole richiamate, e confermate, come osserva il Concilio, da G C con espressa dichiarazione aggiuntavi: *Ciò che adunque Dio congiunse, l'uomo nol separi*. Ecco l'idea del Matrimonio antica, naturale, divina secondo il Concilio, idea che si realizza perfettamente in vigore del consenso formante il contratto, senza aver bisogno di altro naturale compimento

G. C. richiamando come fece il Matrimonio alla primitiva sua natura, aggiunse egli forse, che d'allora in avanti il Matrimonio non sarebbe stato più Matrimonio, se oltre il contratto non ci si aggiungesse il Sacramento? Il Concilio di Trento è ben lungi dal dire una tale stranezza, ma segue a dire che G C *Institutore dei Venerabili Sacramenti* oltre di aver dichiarata la natura indissolubile del Matrimonio, *ci meritò colla sua Passione una grazia, la quale perfezionasse quel naturale affetto, e confermasse quella unità indissolubile, e santificasse gli Sposi* (1). Dunque secondo il Concilio l'*affetto*

---

(1) *Matrimonii perpetuum indissolubilemque nexum primus humani generis parens divini spiritus instinctu pronunciavit cum dixit*: Hoc nunc os ex ossibus meis, & caro de carne mea, quamobrem relinquet homo patrem suum & matrem, & adhaerebit uxori suae, & erunt duo in carne una.

stringe il Matrimonio, e questo vincolo d'*affetto* che chiamasi *Matrimonio*, forma l'unità indissolubile dei conjugi, e la grazia conferita col Sacramento *perfeziona*, *conferma*, *santifica* ne' Cristiani, ma non forma ella stessa il Matrimonio già stretto in virtù del naturale contratto stipulato, come si suppone, civilmente nella Civile Società. Quindi ognuno può raccogliere, che il Concilio medesimo distingue eccellentemente *Matrimonio*, e *Sacramento di Matrimonio*, assegnando all'uno, ed all'altro i distinti loro effetti, cosicchè l'uno non influisca nella sostanza dell'altro, se non per l'avvicinamento che fa diventare sacro un nodo naturale, e civile.

XVI Si dirà forse che il Concilio di Trento ha riconosciuta nei Sacerdoti l'autorità di rendere validi i Matrimonj, mettendo loro in bocca questa formola da recitarsi sopra i contraenti all'atto di conseguire il Sacramento: *Io vi congiungo in Matrimonio* (ivi de Ref. c. 1.). Con ciò parrà forse a taluno che il Concilio abbia compenetrato il Contratto col Sacramento di Matrimonio, e gli abbia dichiarati indivisibili.

---

*Hoc autem vinculo duos tantummodo copulari, & conjungi Christus Dominus apertius docuit, cum postrema illa verba tamquam a Deo prolata referens dixit:* Itaque jam non sunt duo, sed una caro: *statimque ejusdem nexus firmitatem ab Adamo tanto ante pronunciatam his verbis confirmavit* Quod Deus conjunxit, homo non separet.

*Gratiam vero, quæ naturalem illum amorem perficeret & indissolubilem unitatem* confirmaret, *conjugesque* sanctificaret, *ipse Christus venerabilium Sacramentorum Institutor atque perfector sua nobis Passione promeruit*. Sess. XXIV. de Sacr. Matr.

Ma si richiami quanto si è detto a proposito del Concilio di Trento sotto il num. 14, d'onde si dimostra evidentemente che il Concilio di Trento non ha dichiarate necessarie nè queste parole, nè altre simiglianti, nè tampoco alcun rito o preghiera per celebrare un valido Matrimonio. Il Concilio non ha richiesto se non se la *presenza* del Paroco per autorizzare il contratto che gli sposi stringono fra di loro col mutuo consenso. Quindi non si dee supporre che il Concilio accennando questa formola usata *Ego vos conjugo &c.* abbia inteso di attribuire al Sacerdote la forza e l'agente del Matrimonio contratto.

Quanto poi alla formola stessa, il Concilio ben lungi dal crederla, o dal prescriverla come necessaria al Rito Sacro, ha dichiarato espressamente che si poteva anche usare di *parole secondo l'uso ricevuto in ciascuna Provincia: Parochus... mutuo consensu intellecto vel dicat: Ego vos in matrimonium conjugo &c. vel aliis utatur verbis juxta receptum uniuscujusque Provinciae ritum.* Ora il Concilio composto di Vescovi di ogni parte d'Europa non ignorava che in alcuni paesi si usavano formole, le quali nettamente esprimevano il supposto, che il Matrimonio fosse già fatto, e contratto pel consenso degli sposi, e che altro non restasse al Paroco, se non se di confermarlo, e di benedirlo. Il dottissimo Autore *delle conferenze di Parigi sul Matrimonio* cita parecchi Rituali, dove si legge prescritta questa esattissima formola. „ *Il Matrimonio* „ *da voi contratto io come Ministro del Signore confermo, ratifico, benedico. Matrimonium per vos* „ *contractum ego tamquam Minister Dei confirmo,* „ *ratifico, benedico* „. Questa formola è tratta dai Rituali di Colonia, Ingolstad, e Strasburgo, ed altri ivi citati (T. 1 p. 289) Nella Chiesa d'Oriente la formola di benedire i Matrimonj è sempre stata, ed

è tuttavia deprecativa, e consiste nell invocare le benedizioni del Signore sugli Sposi. (Vedi il Rituale del Goar p. 390. 391.) Nella Chiesa Latina la formola deprecativa, ed invocatoria è stata costantemente, ed universalmente in uso fino al XIII secolo. Egli è nei documenti, e scritti di quel secolo, come attesta il diligentissimo Morino (*Della Pen. L. VII c. 8 n. 2*) che si cominciò da alcuni Dottori *a soggiungere la forma indicativa alla deprecativa*, senza nondimeno escludere quella prima.

Non fa bisogno ch'io mi stenda in dettaglio: mi basta il mostrare col già detto, che le formole antiche, e varie recenti esattissime lasciate libere dal Concilio, ben lungi dal favorire la compenetrazione del Sacramento col Contratto, li distinguono anzi nettamente. Onde non si dee dire che il Concilio abbia autorizzata questa confusione, autorizzando una formola equivoca in vero, ma equivoca ai soli pregiudicati. Giacchè ricevendosi essa in senso pratico esprime la simultanea celebrazione, che per tanti secoli si è fatta, e facevasi al tempo del Concilio di Trento presso i Cattolici, del Contratto, e del Sacramento, per cui il Ministro della Chiesa fa al tempo stesso le parti del Ministro Civile, e così può dire in fatto che congiunge gli Sposi nell'atto che li benedice, perche in quell atto stesso gli Sposi pronunciano quel consenso che gli unisce, e chiamano a benedirlo il sacro Ministro. Questa formola per la stessa ragione potrebbe al giorno d'oggi sembrare incongrua fra di noi, e certamente quell'altra; *Matrimonium per vos contractum ego benedico* quadrerebbe meglio Regge nondimeno anche la formola usata, ricevendosi non isolatamente, ma unitamente, e relativamente a ciò che segue *In nomine Patris &c.* Secondo questo rapporto il motto *io vi congiungo* non esprime il congiungimento reale che

si fa col consenso nella stipulazione del Contratto, ma il congiungimento che diventa sacro per l'invocazione del nome di Dio sopra gli Sposi Cristiani. In questo senso il Sacerdote propriamente non congiunge ciò ch'è già congiunto, ma unisce in nodo sacro, e benedetto coloro che sono già uniti civilmente, ed esprime acconciamente la natura, e lo scopo del Rito Sacramentale destinato a stringere, e rassodare con nodi più tenaci, ed augusti il vincolo nuziale.

Pertanto questa difficoltà non indebolisce punto la massima dichiarata dal Concilio, e per le osservazioni soggiunte le dà maggiore lustro, e chiarezza.

XVII. Ma se il Concilio di Trento suppone e dichiara l'intrinseca separabilità del Contratto, e del Sacramento del Matrimonio, altri argomenti presi dalle fonti Ecclesiastiche provano che si è talvolta nella Chiesa *permesso* o *tollerato*, che sussistessero, e fossero conosciuti per validi praticamente varj Matrimonj divisi assolutamente dal Sacramento, non benedetti dal Ministro Ecclesiastico. Questo fatto proverebbe d'una maniera inconcussa la massima; giacchè non si sarebbe permesso giammai di separare ciò che non fosse di sua natura separabile.

Vengo alla prova; e senza valermi di esempj particolari, allego due punti di massima, l'uno adottato per molti secoli positivamente per disciplina, l'altro per varj secoli tollerato nella Chiesa.

Il primo punto di massima ritenuto per più secoli è questo, che si benedicessero bensì le prime Nozze, ma non così le seconde, e le terze. Secondo il sentimento dei Padri queste erano lecite bensì, e permesse, ma non commendevoli. S. Gregorio di Nazianzo nel suo Disc. XXXI dice chiaramente. *Le il primo Matrimonio è legittimo, il secondo è una*

*condiscendenza*, *il terzo una macchia*. Questa è la dottrina conforme dei Padri, come si può vedere presso il Duguet (Conf. Ecc. Diss. VIII.) ed altri osservatori delle antiche massime, e costumanze Cristiane. Varj antichi Concilj, come per esempio il nonissimo di Laodicea celebrato nel secolo IV prescrivono *secondo i Canoni Ecclesiastici*, *che coloro*, *i quali liberamente*, *e legittimamente sonosi uniti in secondo Matrimonio*, *passato brevissimo tempo in preghiere*, *ed in digiuni*, *sono per condiscendenza riammessi alla Comunione*. Dunque al momento ne venivano esclusi, non come delinquenti, ma come deboli. Quindi ognuno può credere se la Chiesa allora benediceva con Sacramento que' Matrimonj ch' ella invece sottoponeva ad una specie di mite espiazione. Eppure non erano cotesti veri Matrimonj? Lo erano sicuramente, perchè legittimamente contratti a giudizio pure della Chiesa. Ma non lo erano già in vigore del Sacramento, che non conferivasi a questi conjugi in seconde nozze.

Questa pratica è stata così costante, ed uniforme in tutta l'antichità, che ce n'è rimasto vestigio nei più recenti Rituali. Leggansi le Istruzioni premesse all'ordine di celebrare il Sacramento del Matrimonio così nel Rituale Romano, come nell'Ambrosiano. In entrambi trovasi espressamente prescritta la cautela, che compiuto il primo rito della unione degli Sposi, non si debbano pronunciare sopra coloro che passano dalla vedovanza alle seconde nozze, le benedizioni che seguono, e che formano una parte insigne della sacra cerimonia nelle nozze de' Vergini. Suppongo che il primo rito, a cui sono unite due brevi preghiere, le quali si pronunciano sugli Sposi anche bigami, basti per loro conferire il Sacramento. Io non ho detto che l'odierna discipli-

na neghi il Sacramento ai bigami. Solo ho detto e replico, che l'odierna disciplina negando loro quella, che nel Rituale chiamasi propriamente *benedizione*, conserva un vestigio del Rito antico, il quale a coteste nozze non ne dava nessuna, anzi facevale espiare, sospendendo per tempo brevissimo la Comunione a coloro che le contraevano.

Se in cose notissime si vogliono prove positive, ne recherò una che vale per molte, esponendo la dottrina chiara, ed esatta di uno Scrittore autorevole del Secolo VII. Questi è S. Teodoro Studita celebre per la sua costanza nell'opporsi alle misure violente di varj Imperatori Iconoclasti. Egli nella sua Lettera a Naucaccio suo discepolo spiega mirabilmente la Dottrina della Chiesa e per ciò che riguarda l'espiazione dei Canoni imposta ai bigami, e per ciò, che riguarda il celebrarsi coteste seconde nozze senza la benedizione Sacerdotale. Dopo aver parlato di queste in massima, dimostrandole permesse, e legittime, ma non pertanto notate d'una specie di debolezza „ Egli è giusto, „ soggiunge, il *coronare* (a) il primo Matrimonio

---

(a) *Accenna la forma del Rito sacro col quale santificavansi le Nozze Cristiane. Questo Rito consisteva nella* benedizione, *e nel mettere una corona sul capo agli Sposi. S. Teodoro parla ampiamente di questo Rito in tutta la Lettera rimproverando varj abusi introdotti in questo genere a' tempi suoi per favorire le seconde, e terze Nozze. Non vi è in tutta l'antichità documento più ampio, più esteso, più ragionato di questa Lettera, la quale in genere di testimonianza può dirsi classica, versando tutta di proposito sopra di questa materia, ed è un'edita*

„ ch'è propriamente legittimo, e vittorioso della in-
„ continenza. Ma il secondo Matrimonio non è *co-*
„ *ronato*, perchè soccombe alla fiacchezza, e non
„ *vi si corona*, nè si dà in quello *benedizione*
„ *di sorta*, perchè non ve n'ha che *una* per le
„ prime nozze. Ne segue adunque, secondo la Scrit-
„ tura, ed i Padri, che il Sacerdote non fa la ce-
„ lebrazione delle seconde nozze, e non riceve
„ quelli che le hanno contratte se non dopo com-
„ piuta la penitenza, quando ad essi è permesso
„ di comunicare; allora egli dà loro una *specie* di
„ benedizione nuziale. „ Ma questa benedizione non precede già l'unione degli Sposi, nè può dirsi un Sacramento, quando sopravviene dopo la consumazione delle nozze; e se lo fosse, proverebbe sempre, che il Matrimonio riputavasi distinto dal Sacramento. S. Teodoro per non lasciare equivoco, e per prevenire i ripieghi inventati dopo dagli Scolastici aggiunge questa memorabile sentenza: „ Chie-
„ dete forse come poi (i bigami) vengano nondi-
„ meno a congiungersi (senza coronazione)? Egli
„ è nei *debiti modi umani*, come anche i trigami ec. „
(*b*). Questi *modi umani* non sono già condannati dal

---

*delle autorità degli antichi. Ella è la cinquantesima del Lib. I. Veggansi le opere del Santo stampate nel Tom. V. delle Opere di Sirmondo, Edizione Ven. del 1728. p. 280. I Riti descritti in questa Lettera sono conformi a tutti gli Eucologj presso il Goar, ed il Renaudot. Nè presso gli antichi troverassi mai il Sacramento del Matrimonio altrimenti indicato, se non se col nome di benedizione e di coronazione.*

(*b*) *Il testo originale esprime non i soli Sponsali che venissero a contrarsi ne' modi umani, sibbene la vera ed effettiva unione degli Sposi.*

Santo come illegittimi. Era una imperfezione che si contraessero le seconde nozze, ma non era nè colpa, nè ignominia l'usare delle nozze contratte. Queste anzi dopo qualche tempo di espiazione si benedicevano come in *secondo luogo*, ma senza *coronazione*, essendo il Rito perfetto riservato *per dono della monogamia*, cioè dell'unico Matrimonio. Ma queste nozze erano vere, valide, legittime prima di questa benedizione secondaria, perchè contratte ne' *dovuti umani modi*. Quindi risulta che secondo gli antichi il Matrimoniale Contratto era considerato come diviso dal Sacramento, e riputavasi legittimo, sussistente per se stesso senza alcun Rito sacro. Questa è la conseguenza ch'io deduco dal riferito esempio di antica disciplina.

XVIII. Il secondo punto di esempio, e di massima a questo proposito ce lo fornisce il Concilio stesso di Trento. Erasi ne' secoli medj introdotto l'abuso, che molti si univano privatamente, e nascostamente senza il consenso dei Parenti, senza la benedizione della Chiesa. Questi Matrimonj chiamavansi *clandestini*. Cotesti Matrimonj furtivi per *giustissime cause*, dice il Concilio (Sess. 24. de Ref. c. 1.) sono sempre stati *detestati*, e *vietati dalla Chiesa*, giacchè siccome si è detto, e facile sarebbe il provare, fino dalla più remota antichità, da qualche eccezione ragionevole in fuori, la Chiesa aveva sempre ingiunto ai Fedeli di rendere sacro il loro Matrimonio col Sacramento. Ma pure cotesti Matrimonj clandestini comunque detestati, credete forse che il Concilio li dichiari perciò invalidi perchè non benedetti? Tutt' all' opposto nettamente ivi dichiara,, non esservi luogo a dubitare, che cotesti clandestini Matrimonj fatti per libero consenso de' contraenti non siano *veri*, e *rati Matrimonj*, e dichiara quindi condannevoli a buon

„ diritto, come li condanna il Concilio, coloro i
„ quali negano che questi siano veri, e rati, e che
„ falsamente sostengono, essere nulle le nozze de'
„ figli di famiglia fatte senza l' *assenso dei Parenti*. „

Cotesti Matrimonj clandestini che si contraevano senza l'assenso de' Parenti, meno poi si dichiaravano in faccia ad alcun Sacerdote, il quale vi applicasse il Rito sacro. Il Sacerdote sarebbe stato infame se avesse tenuto mano a queste unioni furtive state mai sempre *detestate*, come dice il Concilio, dalla Chiesa, e dalle Leggi. Altronde il contrarle avanti ad un Sacerdote sarebbe stato uno svelarle. Quindi il Concilio volendo riparare a questo disordine, prescrive che il Matrimonio non si possa altrimenti celebrare, se non se permettendo le pubbliche denuncie, ed assistendovi il Parroco con due Testimonj, e dichiara *inabili a contrarre* coloro che non assumono queste cautele. Dunque Matrimonj *clandestini* erano secondo il Concilio tutti que' Matrimonj che si contraevano privatamente senza l'intervento del Parroco. Questi sono que' Matrimonj, che il Concilio non solo divieta, ma per l'avvenire dichiara *nulli*. Ma quanto al passato detestandoli come furtivi, e supponendoli contratti senza alcun rito sacro, li dichiara *veri*, *rati*, *validi*. Questi Matrimonj veri, rati, validi non erano certamente Sacramenti. La Chiesa non v'interveniva, nè poteva intervenire a queste sconvenevolezze. Se questi adunque sussistevano nondimeno nella oscitanza delleLeggi come *validi*, sussistevano in vigore di *vero contratto* indipendentemente dal Sacramento.

Questi Matrimonj divisi dal Sacramento, comunque disapprovevoli, furono nondimeno tollerati, non già solo per pochi anni, ma per qualche secolo. L'autore delle Conferenze di Parigi ( T. III. i IV Conf. 1. § 2. ) vi prova co' documenti che furono

tollerati dal secolo terzo-decimo in avanti fino al Concilio di Trento celebrato nel sedicesimo. Ciò venne dacchè il Concilio di Laterano tenuto sotto Innocenzo III non riguardò simiglianti Matrimonj se non come illeciti. Ed avendo in appresso Gregorio IX. pubblicate le Decretali, ed in esse dato corso alla massima, che il Matrimonio era *formato dal consenso*, nessuno dubitò che cotesti Matrimonj fatti certamente di comune consenso non fossero veri, e rati, quali il Concilio stesso di Trento disapprovandoli, e disponendosi a renderli nulli in avvenire, li riconosce stati in addietro. Ecco adunque una serie di Matrimonj, quanti per tre secoli, e più si contrassero nascostamente, tutti veri e validi, senza che possano dirsi Sacramenti, senza che alcun Rito Cristiano gli abbia consacrati, non più delle seconde, e terze nozze degli antichi.

XIX. Questi ed altri esempj di pratica separazione del Contratto Matrimoniale vero e valido dal Sacramento destinato a santificarlo, rendono evidente a chiunque questa massima, che il Matrimonio è per se stesso un contratto, e nient'altro: che questo contratto è separabile dal Sacramento: che il Sacramento benedice, e santifica, ma non forma il Matrimonio. Molti Teologi ad onta dei pregiudizj, e frammezzo a molta confusione d'idee ne dovettero convenire. Per citarne uno assai riputato, che mi viene sott'occhio, Enrico da S. Ignazio propone nettamente a provare ( nel tit. del c. VIII. Lib. VIII del Sacram. del Matrim. tit. III ) *che nel Matrimonio dei fedeli battezzati la ragione del Contratto è separabile dalla ragione del Sacramento, e può darsi un vero Matrimonio che non sia Sacramento*. Scende a provarlo con varie ragioni in parte sode e generali, in parte minute che non conviene qui ritessere. Nè egli solo stà per

questa opinione, ma cita degli Autori più di dodici dichiarati per la medesima, e rimanda ad altro luogo (al lib V. c 130 n 1345) dove commenda sopra di questo argomento una dissertazione celebre ed approvata da molti dotti del P. Sraleno Prete dell'Oratorio Mariano stampata in Colonia nel 1679. Chi n'è curioso può consultarne l'Enrico che gira per le mani di tutti.

Molti Teologi hanno tenuta questa opinione, e prima e dopo il Concilio di Trento senza esserne censurati. Io non debbo occuparmi di citazioni nojose ed inutili. Aggiungerò solamente ciò che ne disse Benedetto XIV. Papa insieme e Scrittore. Egli nella Opera sua conosciutissima Del Sinodo Diocesano al lib VIII cap XIII espone, e correda questa sentenza teologica. Senza trascrivere le parole dello Scrittore per evitare la lunghezza, ne presento un breve, e fedele epilogo, e rimetto i curiosi al confronto sull'originale. Io cito l'Edizione di Roma del 1755. p. 274

Nel capo antecedente aveva parlato dei Matrimonj clandestini, e del Decreto del Concilio di Trento che gli annullava. Entrando quindi nella storia di questo Decreto dice, che agitandosi nel Concilio la controversia Scolastica sulla natura, e sulla legittimità de' Matrimonj, *alcuni Teologi Parigini produssero la sentenza di Guglielmo di Parigi celebre Scolastico a' suoi tempi, il quale volle distinta nel Matrimonio anche dei Fedeli la sostanza del Contratto, dalla dignità del Sacramento del Matrimonio, come l'acqua dal Sacramento del Battesimo, ed attribuendo al Sacerdote l'efficacia di consecrare il Contratto Matrimoniale per se stesso meramente civile, e profano*. Dietro questi principj ragionavano coerentemente i Parigini sulla validità dei Matrimonj clandestini come Contratti, sebbene non con-

secrati dal Sacramento. Questa opinione proposta dal Vigerio non era già singolare, dice Benedetto, me fu insegnata da Paludano, dal Concilio di Colonia del 1536, e specialmente e di proposito del celebre Melchiorre Cano Arcivescovo delle Canarie nel suo Trattato dei Luoghi Teologici lib VIII. c V. Benedetto espone diffusamente in tutto il Num II. le ragioni validissime del Cano, e cita in appresso al num III Silvio, Estio, Juvenin, Serry, Herminier, Gitberto, ed altri assai conosciuti, e riputati, e chiama al num IV questa opinione *molto probabile e libera a chicchesia*, sebbene esso non l'abbracci, ritrattone dalla autorità del maggior numero, ed affascinato dalle stravaganze, e sottigliezze Scolastiche tanto frivole, e sciocche da nauseare chicchessia.

XX. Diffatti come credete che gli Scolastici s'ingegnino di scappare alla forza dei principj generali chiarissimi, e da essi medesimi riconosciuti? Con un ripiego assurdo stranissimo, rigettato il quale, e corretto colla opinione più sana di altri classici, e dotti, è forza riconoscere l'evidenza della intrinseca separabilità, e separazione di Matrimonio, e di Sacramento.

Si è detto, che secondo la definizione di tutti i Giuristi, Canonisti, Teologi, il Matrimonio è le unione dell'uomo, e della donna, cosa tutta fisica, e naturale, dove il Sacramento per se stesso non c'entra. Si è detto che dietro questa definizione è passato in assioma Canonico, che il *Matrimonio si fa dal consenso*, assiome sul quale fondossi le validità delle nozze clandestine. Questa massima è comune fra i Canonisti tutti. Si possono consultare il Vanespen, il Drouven, il Juvenin, ed altrettali. Eugenio IV. lo pronuncia nettamente nella sua celebre Risposta alla Consultazione degli Armeni, e chiama il consenso *causa efficiente* del Matrimonio. Il Papa Nicolao II. che sedette nel Secolo IX. in-

terrogato sopra un caso particolare a questo proposito francamente decide che „ basta il solo consenso SECONDO LE LEGGI, e dove manchi questo solo, ogni altro atto che accompagni la celebrazione delle nozze, quand anche fossero consumate, resta nullo; onde essendo fra questi, dei quali si dimanda, intervenuto il consenso, il quale solo fa il Matrimonio, è chiaro che debbono essere riputati conjugi „ *Sufficiat solus secundum leges consensus eorum, de quorum quarumcumque conjunctionibus agitur, qui solus si defuerit, cetera omnia etiam cum ipso coitu frustrantur. Cum igitur inter hos consensus intercesserit, qui solus Matrimonium facit, patet hos conjuges fuisse.* Questa decisione è riferita, ed adottata dal Papa Innocenzo III. ( *cap.* Tuas *de sponsa duorum etc.* ) ed è quindi passata nel Corpo del Diritto. Benedetto XIV. prova estesamente questa massima presso tutti costante nel Capo sopra citato, posta la quale si vede scendere naturalissima la conseguenza, che il Matrimonio è una cosa che stà per se come valido contratto, quando è secondo la natura quanto al consenso libero, ed è secondo le Leggi quanto alle cautele; e che il Sacramento di Matrimonio lo santifica, ma non lo forma, nè influisce per se medesimo indipendentemente da una legge positiva sulla validità del legittimo contratto. Diffatti nè il consenso, nè la unione sono Riti Sacri; e nondimeno quindi si forma vero Matrimonio. Dunque si forma senza Sacramento, il quale non potendo esserci, dove non c'è nissun Rito Sacro, così non può esserci dove c'è consenso espresso tutt'al più con civili formalità, e non altro. Quei Teologi medesimi che per la validità del Matrimonio richiedono che facciasi avanti la Chiesa, si accontentano della presenza del Parroco anche muto, anche forzato, anche renitente. Quì certamente il Parroco non conferisce Sacramento.

Come dunque dietro questi principj si può ancora sostenere che il Sacramento da valore al Contratto, e che il Contratto non ista senza Sacramento? Come? Ammirate l'acume di molti Scolastici. A ragionare dirittamente dovevasi argomentare così. Il Matrimonio è formato dal consenso, ed è quindi un Contratto. Ma il consenso che forma il Contratto non è Sacramento. Dunque il Sacramento del Matrimonio è una cosa estrinseca necessaria a *santifica e*, non a *formare* il Contratto. Ma parecchi Scolastici all' opposto ragionarono al rovescio così. Il Matrimonio è tutt' insieme Contratto, e Sacramento indivisibilmente. Ma il Matrimonio è formato dal consenso. Dunque il consenso forma tutt' insieme e Contratto, e Sacramento. Qual paradosso! Qual sorta di Sacramento formato dal consenso di un uomo e d' una donna senz' alcun Rito sacro? Dove trovare in questo Sacramento (per parlare col barbaro linguaggio degli Scolastici) *la materia*, *la forma*, *il Ministro*? O per dir meglio, dove trovare un segno sensibile santificato dalla preghiera, stromento efficace di grazia sopra gli Sposi? Gli Scolastici non si sgomentano di nulla. La *materia* sarà il consenso, la *forma* sarà l' espressione manifesta del consenso stesso, il *Ministro* invece di essere un solo, e questo Sacerdote, sarà formato di due semplici fedeli, dell' uomo cioè e della donna. L' uomo diviene in questa occasione una specie di Sacerdote, e la donna Sacerdotessa col privilegio di darsi il Sacramento da per loro stessi senza alcun Rito sacro, essendo questo un aggiunto di cerimonia, quando il Matrimonio si fa alla presenza del Partoco. Ma quanto alle seconde Nozze, ed ai Matrimonj clandestini dove non c' entrava alcun Rito sacro, per più secoli durò il privilegio degli Sposi d' aversi in tasca il Sacramento senza dipendere da nessuno ap-

plicandovi tutt'al più l'intenzione, o supponendola se non c'era.

Sarebbe vergogna il confutare simili inezie. I più sani Teologi le hanno sempre riprovate, ed hanno all'incontro nettamente stabilito, che il Sacramento si conferisce dalla Benedizione Sacerdotale. Quanto ai difensori della notata ridicola opinione, ognun vede che fu il pregiudizio radicato, e posto come assioma della indivisibilità di Contratto, e di Sacramento, che li trasse nell'assurdo sistema. Essi riverranno tosto a migliore sentenza quando persuadendosi che sono due cose divise, applicheranno al Contratto, che forma in sostanza il Matrimonio, tutti i detti, e fatti che ripetono dal consenso il valore del Matrimonio stesso, e quindi ne deriveranno che questo è diviso dal Sacramento; e renderanno al Sacramento la sua dignità, facendolo, com'è ragione, consistere nelle preghiere, e nei riti, coi quali i Sacerdoti Ministri de' Sacramenti non formano, ma benedicono i Matrimonj.

Escluso il ridicolo ripiego di attribuire al *consenso* la forza Sacramentale, e restando fermo, secondo la comune massima, che il *consenso* nondimeno fa il Matrimonio, dietro questa ognuno dovrà convenire, che il Matrimonio in essere suo è indipendente dal Sacramento, e può stare senza di esso, quando il *consenso* lo forma, ed il rito sacro nol benedice.

XXI. Per dare nondimeno un nuovo lume alla massima già dimostrata, agli esempj già addotti ne aggiungo un nuovo, contro il quale non varrebbe neppure l'assurda specolazione scolastica, sulla quale abbiamo fatta un poco di celia.

Se fosse possibile il credere che i Matrimonj dei Cristiani fossero perciò stesso anche Sacramenti come poi lo sarebbero i Matrimonj d'un Cristiano con una Idolatra, o viceversa? Dovremo noi far

capace di Sacramento una persona Idolatra, anzi attribuirle contro la sua opinione, e la sua volontà la forza di dare un Sacramento a se, o di concorrere a darlo all' altra contrante persona Cristiana? Chi oserebbe sostenere una tale stravaganza? Eppure di questi Matrimonj se ne sono dati e permessi non solo senza detrimento della parte Cristiana, ma con grande vantaggio. Nei tempi Apostolici era assai comune che il Marito si facesse Cristiano, e la moglie rimanesse Idolatra, e viceversa. S. Paolo non scioglie questi matrimonj, i quali certamente non erano benedetti dal Sacramento perchè contratti nella Idolatria. Anzi nella Lett. 1. ai Cor. c. VII. dice espressamente *che se un Fratello*, cioè *un Cristiano, ha una Moglie Idolatra, e questa nondimeno è contenta di stare con esso lui, non la abbandoni* nemmeno, s' intende, di convivenza, non che di vincolo. *Così pure se una Moglie Fedele ha un marito idolatra, e questi è contento di rimanere con essa lei, non lasci il marito*. E ne reca una ragione, che *talvolta il marito fedele santifica l' idolatra*, e viceversa. L' antichità Cristiana sebbene non potesse nè approvare gran fatto, nè esortare che i Cristiani si unissero per Matrimonio agl' Idolatri, nondimeno non volle vietare. S. Agostino (nel Libro della Fede, e delle Opere c. 19. ) dice espressamente che „ ciò a' suoi tempi non reputavasi peccato, giacchè nel Nuovo Testamento non „ vi ha nulla di prescritto a questo proposito. Ivi „ non dicesi se non questo: *La Donna morto il Marito si rimariti con chi vuole, purchè ciò si faccia nel Signore*; il qual detto può in due modi „ intendersi, o rimanendo Cristiana, o maritandosi „ a Cristiano. Ma io non trovo nel Vangelo, nè „ negli scritti Apostolici decito fuori d' equivoco „ che il Signore abbia vietato il maritarsi cogl' Infedeli. „

Diffatti abbiamo ben molti illustri esempj di Matrimonj promiscui di persona Cristiana con altra Gentile. S. Monica madre dello stesso Agostino sposò Patrizio Pagano. S. Clotilde si unì a Clodoveo Re di Francia tuttavia Gentile. S. Chiesunta figlia del Re de' Merciani in Inghilterra contrasse Matrimonio con Offa Re de' Sassoni Occidentali Idolatri. Sono pure conosciuti nell' antichità i Matrimonj della Regina Teodolinda con Agilulfo Pagano, di Giselli figlia d'Enrico Duca di Baviera, e sorella d'Enrico I Imperatore data in moglie a Stefano ancor Pagano Re d'Ungheria. Tutti questi Matrimonj non furono certamente benedetti con Sacramento; furono nondimeno veri e validi, e ben lungi dall'essere stati riprovati, tollerati divennero utilissimi alla Chiesa; giacchè tutte queste pie Donne convertirono i loro Mariti alla Religione Cristiana, e di nemici di essa li cangiarono in protettori. Quest'ultimo è celebre ne' fasti dell' Ungheria non meno per le illustri sue imprese, che per l'esimia cristiana pietà.

Questi fatti debbono ormai convincere chicchessia, che il Matrimonio non è per se stesso Sacramento, ma Contratto: che questo è divisibile come n'è stato molte volte diviso, senza essere nè invalido, nè illegittimo, e che il Sacramento è un dono che onora il Matrimonio de' Cristiani, i quali sarebbero vituperosamente, e colpevolmente trascurati, se nol ricevessero, ma non è intrinseco, e necessario al vero Matrimonio. Questi ultimi esempj debbono convincere fin anche coloro, che per somma stravaganza riponessero il Sacramento nel consenso, giacchè non è poi da credere ch'essi vogliano dare il Sacramento ai Pagani, e farneli essi Ministri insieme a persona cristiana.

XXII Ma di costoro non conviene curarsene. La Legge dei Registri non incontrerebbe nissuna

opposizione per loro parte, giacchè si adatterebbero subito a dire che gli sposi contraenti avanti l'Ufficiale civile si danno al tempo stesso da loro il Sacramento, onde sarebbe egualmente vero, che un tal Matrimonio sarebbe validissimo senz'altro rito di accessoria formalità.

Piuttosto io mi curo degli altri, i quali adottando la vera massima che il Sacramento si conferisce dal sacro Ministro, e a questa vera accoppiando l'altra falsissima, che il Sacramento forma il Matrimonio, potrebbero confondere le idee, snervare la forza dei patti civili, illaqueare le coscienze, e tirare delle conseguenze falsissime sul proposito della civile ed ecclesiastica competenza sul Matrimonio. Qui ci sarebbe luogo ad una interessante, e lunga appendice sulla teoria degl'impedimenti, e sulla autorità che gli stabilisce, o li toglie. Ma bastami per ora che si conoscano i principj, che si rischiarino le idee, che si escludano le prevenzioni pregiudicate.

Ora raccogliendo le cose dette, e scendendo alla pratica applicazione, mi richiamo là d'onde sono partito. Si trattava di esaminare lo spirito ed il valore della Legge sul Registro delle Nascite, e Morti, ma specialmente de' Matrimonj. Convenendo tutti che deesi obbedire, e che la civile podestà ha diritto di sapere senza dipendere dagli Ecclesiastici, e senza impor loro cotesto peso, chi nasca, chi si mariti, chi muoja nella Società, ho veduto che poteva muoversi questione sul valore, e sulla conseguenza legittima dell'atto, col quale due sposi esprimono il loro consentimento reciproco di unirsi in Matrimonio avanti l'Ufficiale civile. La Legge non richiede altro pel valore del Matrimonio, supposto che non sia impedito da veruna altra Legge civile. Ma ben molti ragionando dietro l'abitudine potevano credere che la presenza

e l'opera del Sacerdote non solo fosse una Legge sacra pei cattolici, ma fosse una condizione essenziale del Matrimonio. Contro di questa falsa opinione io ho dimostrato colla ragione, colle Leggi, colle massime consiliari, e scolastiche, colle induzioni, coi fatti, che il Matrimonio regge validamente, e sortisce ogni suo effetto pel solo contratto, e che il Sacramento non fa che aggiungere al Matrimonio la grazia che lo rende sacro, e ne rende facili ai cristiani i doveri.

Dietro questa massima ognun vede, che dove per l'addietro quando la Legge civile o tacita, o espressa obbligava i contraenti a presentarsi al Sacerdote (già Ministro naturale del Sacramento) come a Ministro civile del contratto Matrimoniale: ora si vogliono separare queste due cose, richiamandosi ad un Ufficiale civile la deputazione di assistere, e sanzionare il civile contratto, e lasciandosi al Ministro sacro il solo incarico di conferire il Sacramento a que' cittadini, che professando la Religione cattolica cercano, e debbono cercare di santificare il loro contratto colla benedizione del Sacramento. Così le provincie sono separate, come sono separate le cose, e resta tolta ogni confusione, e promiscuità.

XXIV. Cotesta confusione, e promiscuità poteva essere coerente quando si supponeva che la professione d'un culto formasse una parte della condizione civile, dei cittadini, e che la Legge voleva insinuarlo e tacitamente prescriverlo. Quindi rimandandosi i Protestanti ai loro Ministri, quanto ai cattolici si delegava il Paroco Ministro del Sacramento, che da tutti ricevevasi, ad essere al tempo stesso il Ministro Civile del Contratto. Ma cangiato lo stato delle opinioni, e delle Leggi, questa confusione, e promiscuità diverrebbe assurda, incoerente, e spesse volte scan-

dalosa. Quando praticamente si vede che i cittadini sono divisi di sentimento, e che sebbene la massima parte di essi sia lodevolmente tenace del culto proprio cattolico, molti individui nondimeno, nelle città specialmente, hanno abbandonata ogni credenza; quando le Leggi non volendo pronunciare sulle opinioni lasciano libero civilmente a chicchessia di essere o non essere religioso, sarebbe assurdo ed incoerente il legare l'esercizio d'un diritto legittimo, e comune a tutti i cittadini, perchè uomini, ad un Rito sacro, all'intervenienza d'un sacro Ministro, che non tutti riconoscono, nè sono *civilmente* obbligati a riconoscere.

Il Matrimonio è un diritto della natura generale, non introdotto dalla Religione; onde non può essere senza stravaganza riservato a chi è cattolico, o finge di esserlo.

Sarebbe altresì *scandaloso* quest'obbligo, poichè ne verrebbe che molti non credenti, ed anche Atei si porterebbero alla Chiesa per fare il Matrimonio. Quindi per fare un contratto avanti al Sacerdote come Ministro civile, profanerebbero la benedizione sacramentale, che il Sacerdote pronuncia al tempo stesso che unisce civilmente gli Sposi. Di questi esempj ne abbiamo veduto parecchi. Quindi, giacchè la condizione de' tempi è tale, i buoni ed illuminati Sacerdoti hanno desiderato il momento di essere disimpegnati da questo officio disgustoso di essere Ministri Civili; troppo loro gravando di dar mano a questa ipocrita buffoneria di vedersi inginocchiati davanti a piè dell'Altare persone svelatamente nemiche del Culto, e forzate contro voglia a fingere un momento di essere Cattolici, ed a non rifiutare per istringere un nodo civile, un ministero da essi abborrito. D'ora in avanti non si vedrà questo scandalo. Alla Chiesa non verranno

che i Credenti fedeli, ed il Sacro Ministro potrà con sicurezza, e con effusione di cuore benedire paternamente coloro che mostrano veramente di essere i figli della Chiesa, preventandosi volontariamente a ricevere il Sacramento che onora, consacra, felicita il Matrimonio Cristiano.

E giacchè ormai l'impostura debb'essere smascherata, e sbandita, e che nessuna Legge prescrive le ipocrite dimostrazioni, sarà pur meglio che non solo gl' increduli, e gli Atei, ma ben anche i cattivi, e scorretti Cristiani contenti di contrarre un valido Matrimonio non s'accostino a profanare il Sacramento con animo impuro, e reo. Così non saranno tentati gl'impenitenti di carpire coll'inganno o colla violenza da un debile Confessore una menzognera assoluzione per contaminare con falsa persuasione di mondezza, e di giustizia un altro Sacramento dopo aver abusato della Penitenza, e fors'anche della Sacra Eucaristia.

Un altro notabile incomodo, ed un'altra delicata responsabilità verrassi a risparmiare ai Sacri Ministri. Questi, compiuta che sarà in questa parte la Legislazione, non dovendo immischiarsi in ciò ch'è contratto, lasceranno agli Ufficiali Municipali la cura di verificare i dati necessarj per fare un valido Matrimonio. Quanto ad essi non avranno altra cura, se non se quella di benedire i contratti già fatti, e stipulati senz'altra ricerca, se non se dell' Atto Civile, ciò ch'è facilissimo, e sciolto da qualunque siasi contestazione. I Municipalisti saranno obbligati a conoscere le Leggi, ad applicarle, a fare ciò che in addietro facevano i Parrochi, e questi ne saranno sgravati.

XXV. Ma se una Legge generale ed uniforme, chiamata, anzi supposta dalla Legge sui Registri non determina gl' impedimenti, le cautele,

le forme, finchè avremo a governarci dietro le varie, incoerenti, abusive, e da molti ignorate Leggi attuali Civili, e Canoniche confuse, complicate, non si potranno avere questi comodi, e ci sarà sempre luogo a mille dispute ed incertezze. La *Legge dei Registri* fin ora e mutila. Oltrecchè non essendo organizzati tutti i Dipartimenti, e Distretti, nè stabilite le rispettive Municipalità, non sarà eseguita uniformemente. Il pregiudizio, l'ignoranza, la poca osservazione sarà una sorgente di mille disordini. Il Corpo Legislativo dovrebbe occuparsene senza dilazione. Brescia ne ha dato l'esempio; ivi le cose sono attualmente sistemate, e camminano dolcemente.

XXVI Io credo che sbandite le prevenzioni, ed esaminate imparzialmente le cose, nessuno troverà che ridire sulle esposte Riflessioni semplici, e naturali. Se i Parrochi si formassero idee chiare, com'è pur facilissimo, in questa materia, il Popolo sarebbe al momento istruito. Il Matrimonio è un Contratto di unione fra l'uomo, e la donna all'oggetto di aver prole. Questo contratto essendo cosa naturale, ed umana, e formandosi col consenso reciproco di unirsi socievolmente, e maritalmente, si stipula, si assicura colla garanzia della fede pubblica avanti l'Ufficiale Civile che lo registra. Chi per disgrazia non è Cattolico non ha da far altro. Le Leggi della Società che assicurano a tutti i Cittadini anche non Cattolici il godimento dei naturali diritti comuni, ed indipendenti da qualunque siasi istituzione Religiosa, non vogliono altro da lui, e riconoscono il suo Matrimonio per valido. Quanto a que' moltissimi, che sono non solamente Cittadini, ma ben anche Cattolici, dopo aver soddisfatto come Cittadini alla Legge Civile, dopo aver acquistato civilmente un assoluto, e vero diritto a go-

dere degli effetti del Matrimonio, debbono come Cattolici ricorrere al Sacro Ministro per godere dei frutti della Benedizione, colla quale il Ministro Sacro compie sopra delle loro nozze il Sacramento Cristiano secondo l' istituzione di Gesù Cristo, e conforme alla pratica della Chiesa.

Questo atto Cristiano non viene per nessun conto impedito dalla Legge Civile. Questo dovere non è nè meno sacro, nè meno forte, perchè il Matrimonio sia valido senza di esso. G. C. non ha istituito questo Sacramento perche fosse negletto, e quasi sprezzato. Invitando i Cristiani a riceverlo con promessa di doni spirituali, ha dichiarato abbastanza che colui il quale ricusa, questi non cura, disprezza tali doni, o a dir meglio non n' è degno. Può egli essere innocente cosa avanti il Signore il non curare, il vilipendere i suoi doni? L'antichità più rimota ha fatto ai Cristiani mai sempre un precetto di non effettuare l'unione senza prima ricevere la Benedizione Sacerdotale, cioè il Sacramento. S. Ignazio Martire discepolo di S. Giovanni Evangelista nella sua Lettera a S. Policarpo parlando delle Nozze Cristiane, dice chiaramente: *Decet ut Sponsi & Sponsae de sententia Episcopi conjungium faciant, quo nuptiae sint secundum Dominum*; e più precisamente: *Nubat in Ecclesia benedictione Ecclesiae ex Domini praecepto*. Tertulliano (nel lib. 2. *Ad uxorem* cap. ult.) parla in questi termini della felicità delle nozze Cristiane: *Unde sufficiam ad enarrandam felicitatem ejus Matrimonii, quod Ecclesia conciliat, & confirmat oblatio, & obsignat benedictio?* E parlando delle nozze *non prima dichiarate avanti la Chiesa*, dice *che correvano pericolo di essere considerate come dissolute*. *Apud nos nuptiae non prius apud Ecclesiam professae de mechia judicari periclitantur*. S. Ambrogio nella lettera XIX.

pronunciò fuori d'equivoco. *Conjugium velamine, & Sacerdotali benedictione sanctificari oportet.* S. Cirillo d'Alessandria nota un frutto singolare di questa benedizione. *Nascituris*, egli dice, *gratia praeparatur, quando Matrimonium, quod est aditus ad hanc vitam, benedicitur.* ( Presso l'Autore delle Conf. di Parigi L. 1. p. 136 ) Il IV. Concilio di Cartagine tenuto nell'anno 398 al quale intervenne Sant'Agostino, prescrive il modo onde gli Sposi debbano presentarsi alla benedizione, e contenersi in seguito *Sponsus & Sponsa cum benedicendi sunt a Sacerdote, a parentibus suis vel paranymphis offerantur &c.* Il Papa Siricio nel secolo stesso (lett. 1. c. IV. ) più fortemente, ed autorevolmente decide, *che sarebbe una specie di sacrilegio il violare questa benedizione. Illa benedictio, quam nupturae Sacerdos imponit apud fideles, cujusdam sacrilegii instar est, si ulla transgressione violetur.* Il Papa Ormisda ( can *Nullus* q. 7. ) colla stessa decisione definisce: *Nullus Fidelis cujuscumque conditionis sit, occulte nuptias faciat, sed benedictione accepta a Sacerdote, publice nubat in Domino.*

E' superfluo lo stendersi in riferire altre sentenze autorevoli tutte cospiranti ad esprimere il dovere degli Sposi Cristiani di ricevere il Sacramento di Matrimonio, che loro si amministra colla benedizione Sacerdotale. Ella è cosa troppo dimostrata presso di tutti; onde ne venne che il Concilio di Trento chiamò detestabili le nozze clandestine, sebbene *vere*, e *rate* quanto al Contratto. Quindi lasciando il Contratto nell' essere suo validissimo indipendente dal Sacramento, potranno i sacri Pastori inculcare altamente ai Fedeli cotesto precetto di ricevere il Sacramento, precetto altrettanto più grave ed importante a' giorni nostri, in quanto che si tratta di fare una specie di pubblica professione di

fede, e di docilità Cristiana, cercando non costretti dalla Legge, ma per solo impulso volontario di sincera Religione la benedizione nuziale.

Qui è dove i sacri Ministri debbono rivolgere i loro inviti amorevoli, e le paterne loro cure. Senza far violenza a nessuno, senza immischiarsi nel Contratto civile, senza esporsi al pericolo di profanare i sacri simboli sopra gl'indegni, e gl' ipocriti, senza pretendere di santificare assurdamente delle nozze affatto carnali, distinguendo ciò che dee essere distinto, lasciando di buon grado alle Leggi ciò ch'è di loro competenza, e non osservando se non ciò che dipende dalle lodevoli ed inviolabili istituzioni Religiose, faranno tacere i malevoli, dimostreranno chiaramente da quale spirito sieno animati, non ambizioso, non interessato, non tirannico, ma pio, prudente, e ben intenzionato, ed otterranno dolcemente ciò che si propongono da tutti i veri Figli della Chiesa.

Secondo i dichiarati principj, e dietro queste regole pratiche non ci sarà alcuno, il quale non vegga, quanto bene si accordi la *Legge dei Registri* colle massime del diritto naturale non meno che della Cristiana Religione, e come ottimamente a questo riguardo si possa, e si debba comporre il dovere di buon Cittadino, con quello di vero e fedele Cristiano Cattolico. Questo è ciò ch' io mi sono proposto, sempre fermo nella mia intenzione, e costante nel mio proposito di calmare le timide coscienze, d'alluminare le persone ragionevoli, e di concorrere così dal canto mio in quel nulla ch'io posso a promuovere, a mantenere la pubblica tranquillità, la quale è certamente uno de' beni più dolci e più sacri, di cui possano gli uomini giammai godere nello stato di civile Società.

# SOMMARIO.

I. *Introduzione.*

II. *Si espone il soggetto di cui s'ha a trattare. E prima in generale si dà la ragione generale, e legittima della disposizione della Legge relativa ai Registri.*

III. *Si parla in particolare di ciò che riguarda le disposizioni relative al Matrimonio, e si dimostra come per esse non venga per alcun modo disturbato in pratica, anzi venga lasciato pienamente libero il Rito Cattolico.*

IV. *Necessità di risalire dalla pratica alla teoria, per sapere quale sia l'effetto rispettivo dell'Atto civile, e del Rito Sacro nella celebrazione del Matrimonio, e d'onde debba ripetersi la intrinseca validità di esso.*

V. *Natura intrinseca del Matrimonio secondo i principj naturali comunemente ricevuti.*

VI. *Quale sia il cangiamento che da molti si suppone introdotto da Cristo nel Matrimonio.*

VII. *Assurdità del supposto.*

VIII. *Si toglie l'equivoco sul quale si fonda. Si prova che il Matrimonio considerato in se stesso, come non è mai stato altro, così non è tuttavia che un Contratto.*

IX. *Si prova dalle definizioni comuni e ricevute del Matrimonio.*

X. *Come il Sacramento influisca sul Matrimonio, e come rapporto ai Cattolici debba essere, e supporsi praticamente indiviso.*

XI. *Ma nè le Leggi, nè le Regole Canoniche confusero giammai col Sacramento il Contratto di Matrimonio, nè fecero mai dipenderne dal Sacramento la validità. Si prova, quanto alle Leggi, primieramente dalle Istituzioni di Giustiniano.*

XII *Più direttamente si prova dalla pratica autorizzata prima di Giustiniano, e luminosamente si dimostra colle disposizioni della Novella 74. dello stesso Imperatore.*

XIII *Si fissa l' epoca, nella quale cominciarono le Leggi Imperatorie a prescrivere la necessità del Rito Sacro per celebrare anche civilmente le Nozze. Si riferisce ad una Costituzione di Leone Filosofo nel secolo IX, e da questa stessa Legge s'illustra, e conferma l' assunto.*

XIV. *La stessa massima risulta dalla Legislazione del Concilio di Trento. Si prova che questa parte di Legislazione Conciliare è modellata sulle Leggi Imperatorie, e tutta civile quanto all' oggetto, ed è stata civilmente adottata. Se ne inferisce che la Civile Autorità può farvi de' cangiamenti quando lo trovi opportuno*

XV. *L' esame della Legge Tridentina apre la via all' esame delle prove tratte dalle fonti Ecclesiastiche, cospiranti a stabilire la distinzione e separabilità del* Contratto Matrimoniale *dal* Sacramento *che lo santifica. E prima si prova col dottrinale del citato Concilio.*

XVI *Si risponde ad una obbiezione fondata sulla formola indicata dal* Concilio. Ego vos conjungo etc., *e questa si converte in prova.*

XVII *Come la Chiesa abbia in vigore di massima* permessi, e tollerati *per più secoli de' Matrimonj veri, e validi, sebbene non benedetti dal Sacramento. Esempio de' permessi in coloro che passavano alle seconde, e terze Nozze.*

XVIII. *Esempio de' tollerati. Questi sono i Matrimonj clandestini dichiarati dal Concilio stesso di Trento veri, e rati prima della Legge annullante, sebbene nemmeno questi benedetti col Sacramento.*

XIX. *Si prova la massima in disputa colla autorità di varj Teologi, che la difendono nettamente.*

XX. *Come molti altri che opinano diversamente si sfogano anche non volendolo, ammettendo un principio, dal quale scende necessariamente la massima, e declinando la conseguenza violenta con un ripiego assurdissimo, onde quella più chiaramente risulta inevitabile, e legittima.*

XXI. *Si adduce un' altra prova tratta dall' esempio dei Matrimonj sussistenti, e contratti lecitamente e validamente fra una parte Cristiana, ed un' altro Idolatra; contro de' quali esempj non varrebbe neppure, quando si ammettesse, l' assurdo ripiego Scolastico.*

XXII. *Come coloro che lo adottano cospirino nell' attribuire il valore del Matrimonio all' Atto Civile.*

XXIII. *Riepilogo, ed applicazione pratica delle cose dette al proposito della* Legge sui Registri.

XXIV. *Come ne' tempi andati potesse essere savia ed ordinata la Legge che univa in un solo atto* Contratto, *e* Sacramento *di Matrimonio; e come ora sia savio ed ordinato il farne due atti separati. Utilità [illegible] di questa divisione nelle presenti circostanze.*

XXV. *Ma queste utilità non si possono tutte sentire finchè non si forma una compiuta Legislazione sul Matrimonio. Necessità di pensarci sollecitamente.*

XXVI. *Conclusione. Si analizza lo spirito della Legge, e si applica all' uso. Si prova, che quanto*

*ai Cattolici resta intiero il divino precetto di ricevere il Sacramento che benedice il Matrimonio, e si esortano i Sacri Ministri a rivolgere le loro cure a quest'unico oggetto.*

# DEL DIRITTO
## DELLA
# CIVILE SOVRANITÀ
## SOPRA
# IL MATRIMONIO
## E SUOI IMPEDIMENTI.

### I.

Ella è cosa strana, e nondimeno certissima, che l'opinione molte volte si forma dietro la pratica. Gli uomini piegano insensibilmente alla politica, ed adottano quelle massime, le quali si confanno agli usi del tempo. Quindi la mostruosa variazione di queste massime perpetuamente cangiantesi a misura che la politica insinua di modificarle, di torcerle, di mutarle. Gli uomini ragionevoli e coerenti, che sanno render ragione delle pratiche de' loro tempi senza cangiare di massime sono sempre assai pochi.

La materia, della quale entriamo a discorrere, ce ne fornisce un esempio. Quando le Leggi Romane ed Imperiali prescrivevano sovranamente di tutto ciò, che riguarda il contratto del Matrimonio, non s'è neppure disputato a chi appartenesse una tale potestà. Gli Ecclesiastici, ben lungi dal volersela attribuire, citavano le Leggi civili, ed all'uopo ne dimandavano agli Imperatori, ben lungi dal volerle essi dettare.

Divenuti potenti gli Ecclesiastici nella debolezza, e decadenza dell'Impero, divenuti importanti pres-

so i Principi, ed i Popoli nei tempi delle invasioni, dei torbidi, delle fazioni, invocati bene spesso come vindici della pubblica sicurezza, come arbitri di grandi quistioni, esercitando precariamente una illimitata podestà, passarono facilmente a credersela originaria ed indivisa dal Sacerdozio; ed essendo ne' tempi della barbarie i soli illuminati od i meno ignoranti, dettarono Leggi politiche, civili, economiche, e le fecero rispettare.

Allora fu, che dietro la pratica si formarono le opinioni, e che si diede corso a tanti falsi principj sull'autorità della Chiesa, non solo quanto al Matrimonio, ma sopra mille altri oggetti più disparati. principj spinti agli eccessi più stravaganti, che non occorre rammentare. I Papi divenuti arbitri dei Regni definirono, che Gesù Cristo aveva istituito il Sacerdozio per dominare sull'Impero. La turba dei ligj, e dei copisti adottarono questi principi, gli Scolastici raffinarono per trovarne delle ragioni: pochi ebbero il coraggio di resistere alla violenza della pratica, dell esempio, delle lusinghe, e delle minacce.

Come, ed a quanti oggetti siasi quindi estesa a que' tempi la Giurisdizione Ecclesiastica per la qualità delle *persone*, delle *cause*, dei *giudici*, si può vedere analiticamente descritto presso Fleury (Disc. VII), e con più largo dettaglio presso Loyseau (Delle Signorie c. 15. n. 58. e seg.) Io mi fermo al Contratto Matrimoniale, del quale ho preso a trattare.

Questo contratto aveva già un rapporto assai stretto alla Disciplina Ecclesiastica: 1. perchè Gesù Cristo era quegli, che avevalo richiamato all' originaria purezza e semplicità: 2. perchè secondo la Dottrina Apostolica l'unione conjugale era presa come un'immagine della unione di Cristo colla Chiesa: 3. perchè Gesù Cristo aveva istituito un

Sacramento, che santificasse il Contratto: 4. perchè questo Sacramento dovevasi per antica disciplina ricevere contemporaneamente al Contratto, e già le Leggi civili avevano reso dipendente il Contratto stesso dalla Sacra Benedizione: 5. finalmente perchè le antiche disposizioni Canoniche avevano non rare volte o vietato o permesso a certe persone in certi casi il Matrimonio, dove c'entrava un riguardo di dovere, di convenienza, di costumatezza, considerandosi il Matrimonio come un oggetto di morale. Per tutte queste ragioni il Contratto Matrimoniale de' Cristiani più d' ogni altro civile contratto toccava da vicino la Disciplina Ecclesiastica. Qual maraviglia, che questa connessione abbia insensibilmente insinuata l'identità? Qual maraviglia, che mentre gli Ecclesiastici erano i Giudici di presso che tutte le cause, *all'occasione*, come dice Fleury, *del Sacramento di Matrimonio abbiano intrapreso di prendere cognizione della dote, delle convenzioni matrimoniali, dell'adulterio, dello stato de' figli per giudicare quali fossero i legittimi*? Qual maraviglia in fine, che siansi creduti in diritto di fare delle Leggi annullanti il Matrimonio stesso, di stabilirvi degl' impedimenti?

I Principi si tacquero, alcuni per debolezza, altri per politica, molti per persuasione. La debolezza faceva loro temere il pericolo di urtare contro la riputazione, e la potenza degli Ecclesiastici; la politica suggeriva di tenerseli buoni per giovarsi della loro autorità, per sostenersi, ed ingrandirsi; la persuasione seguendo le dottrine divolgate e ricevute delle False Decretali facea loro piegare la fronte per religione, e per ignoranza.

Non è quì luogo di scorrere più oltre ad indagare l' origine di questa confusione di cose, nè di perdere tempo e parole in vane declamazioni

contro gli abusi di tempi oscuri. Rimetto i curiosi al saggio Fleury, i di cui *Discorsi* dovrebbero a questi tempi essere nelle mani di tutti, per vedere, come la sincerità Cristiana scopra, e riprenda liberamente i mali dell'ignoranza e dell'Ambizione, e ne difenda al tempo stesso la Religione, che ben lungi dal favorire il disordine, lo svela, e lo condanna.

Quanto al mio proposito, se debbo dire liberamente, che la Podestà Ecclesiastica oltrepassò i suoi confini mettendo mano alla parte civile del Matrimonio, e che abusarono gli Scolastici trasformandolo in cosa sacra: dirò altresì, che, diviso l'Impero in tanti piccioli Stati per la inondazione de' Barbari, e variando perpetuamente questi Stati di forma, e di Sovrani, parve in que' miseri tempi convenevole, che gli Ecclesiastici fossero i depositarj, e gli interpreti delle antiche Leggi in questa materia, per conservarvi frammezzo ai torbidi le opportune cautele, e per mantenervi una disciplina uniforme. I disordini introdotti in questo contratto dalla licenza indisciplinata dei Despoti, dei Feudatarj, dei Baroni, richiamando necessariamente l'attenzione dei Vescovi sopra di essi, più facilmente gl'indussero ad attribuirsi come di assoluta competenza il giudizio e la legislazione in questa materia.

Frattanto per qualunque causa, e in qualunque modo sia avvenuto, che il Diritto Sovrano sui Matrimonj sia passato quanto all'esercizio dai Sovrani alla Chiesa, questo sarebbe stato il meno male, se l'opinione formandosi ciecamente sulla pratica non avesse riferito questo esercizio ad una facoltà originaria, assoluta, inseparabile dalla Chiesa medesima. Questa opinione invalsa presso gli Scolastici impose non rare volte agli stessi Sovrani, e li persuase di cercar dalla Chiesa ciò, che la Chiesa avrebbe dovuto

cercare da essi. Così Carlo IX. cercò al Concilio Tridentino una Legge, che annullasse i Matrimonj Clandestini.

Ma questa opinione non poteva imporre a segno, che si credesse privativa ed esclusiva nella Chiesa questa podestà sul contratto Matrimoniale, quanto a definire il valore, o la nullità. Pietro Soto celebre Teologo del Concilio di Trento potè sostenere liberamente, che *ogni diritto di Legislazione in questa parte era provenuto alla Chiesa per la pietà, e volontà de' Principi, che la concedettero*. In appresso i Principi col fatto stabilirono degli impedimenti al contratto Matrimoniale senza dipendere dalla Chiesa. Il Concilio di Trento non avea posto per condizione necessaria del Matrimonio l'assenso dei Padri quanto ai Figli, e dei Tutori quanto ai Minori. L'Ordinanza di Blois all'Articolo 40 sotto Enrico III. vietò severamente questi Matrimonj sotto la comminatoria di punirli come rapimenti, dichiarandoli *nulli, e non validamente contratti*. Enrico IV col suo Editto del 1606 confermò questa Legge. Questi, ed altri esempj fecero conoscere a coloro, che attribuivano esclusivamente alla Chiesa la podestà di porre impedimenti al Matrimonio, che questa opinione non poteva tollerarsi dai Principi. I più prudenti piegarono, e come dietro la pratica aveano prima opinato per la Chiesa, così dietro la pratica opinarono pel Principe e per la Chiesa insieme, e credettero di comporre insieme le sentenze, dando all'una, e all'altro sotto diversi rapporti un pari diritto. Questa sentenza conforme alla politica prevalse alle altre, ed ebbe un maggior numero di partigiani.

Launojo frattanto, Lupo, gli Avvocati dei Parlamenti Talon, Lamoignon, Leridan, ed altri, trovando insussistente l'opinione, che stava pel diritto

esclusivo della Chiesa, considerando l'incoerenza dell'altra, che combinava capricciosamente due simultanei diritti sopra di un solo oggetto, risalirono alla opinione del Soto, ed insegnarono francamente, che il diritto di porre al contratto Matrimoniale i così detti impedimenti era originario della sola civile Sovranità, e che la Chiesa non potea che averne l'esercizio, finchè la Sovranità il permettesse. I Sovrani illuminati passarono oltre a rivendicarsene non solo il diritto, ma ben anche l'esercizio, e questa opinione divenne ben tosto comune nelle più celebri Università di Germania, d'Italia, di Spagna, e di Portogallo.

Dirassi forse, che anche cotesta opinione siasi formata dietro la pratica? La pratica, io credo bene, ha dato luogo a produrla, a svilupparla. Ma prima si oppose alla pratica diversa, ed ella fu, che dettò in seguito ai Sovrani le Leggi, che ne introdussero un'altra. Il pericolo di dover offendere le disposizioni civili la fece rispettare da ben molti; ed a' tempi nostri, e nelle attuali circostanze il pericolo essendo più grave verrà naturalmente a determinare l'attenzione di moltissimi sopra di questa materia. Se il bisogno, e la necessità può ispirare un desiderio d'illuminarsi per non aver da cozzare, e per adottare con sicurezza di coscienza i nuovi regolamenti a questo proposito, io mi tengo assicurato di poterne agevolmente persuadere ogni uomo ragionevole in modo che, sbandite in eterno le insussistenti e contraddittorie opinioni, tutto abbia a comparire facile e piano, e la teoria cospiri perfettamente colla pratica, dertandola essa colla verità, non ciecamente seguendola per capriccio.

II. Se questa materia non fosse stata inviluppata dagli usi, e dai pregiudizj di varj secoli, non ci sarebbe cosa più chiara. Chi per buona sorte non

avrà fatto nessuno studio sopra di essa potrà persuadersene a colpo d'occhio, e certamente assai più presto di colui, che per cattiva ventura ci avrà studiato male.

Io non ho bisogno di lunghi discorsi; non ho che a dedurre un semplice e naturale corollario dalla massima stabilita nell'Opuscolo antecedente.

Se è vero, che il Matrimonio è un contratto, ne viene in conseguenza, che l'ispezione sulla natura, e sui modi di esso verrà sottoposta a quella autorità, che presiede ai contratti. Ora i contratti sono evidentemente una materia temporale tutta umana, tutta dipendente dalla civile Sovranità, che sola ne può prescrivere le forme, e garantirne la fermezza. Dunque il contratto Matrimoniale è un oggetto di civile pertinenza, e riceve le civili sue forme dalle Leggi Sovrane.

III. Questo ragionamento è dimostrativo, e non ammette replica. Tutti i mediocri Canonisti e Teologi lo intendono, e si accordano quindi in dire, che la Sovranità civile ha un diritto inviolabile sul Matrimonio come *Contratto*. Ma parecchi di essi sono persuasi nondimeno, che un tale *Contratto* nel Cristianesimo è sollevato a *Sacramento*; quindi sotto di questo nuovo rapporto lo fanno dipendere *simultaneamente* dalla Potestà Ecclesiastica, la quale può anch'essa, secondo costoro, determinarne i modi, e porvi degli impedimenti.

Il ragionamento di questi si fonda tutto sull'equivoco del *Contratto sollevato a Sacramento*. Si raddrizzino in questa parte le idee: il ragionamento cade da per se, l'opinione Scolastica perde ogni appoggio, il preteso diritto della Chiesa si risolve in pura e precaria consuetudine, e resta fermo, inviolabile, assoluto, inalienabile il diritto della civile Sovranità.

Io ho dimostrato non solo che il Mattimonio è un contratto, ma che per se stesso non è altro, nè può essere, che un puro, e mero contratto. Io ho fatto vedere, che Gesù Cristo non lo ha toccato, ma vi ha soltanto aggiunto; che il Sacramento instituito da Gesù Cristo è un Rito sacro efficace, che benedice e santifica e corona il contratto già per se stesso valido, vero, formato col consenso secondo le Leggi; che quindi non è seguita per Legge di Cristo veruna trasformazione, nè elevazione del contratto in se stesso; che il Mattimonio regge quanto al valore fra i Cristiani, come regge presso gl' Idolatri; che le massime e pratiche della Chiesa fanno toccar con mano la vera distinzione e separazione fra il contratto Matrimoniale, ed il Sacramento del Matrimonio; che in somma il Sacramento è cosa estranea al contratto, che è tutto umano. Dietro questi principj, ch' io suppongo dimostrati dal molto che si è detto nell' Opuscolo antecedente, la conseguenza proposta è inevitabile: Che la civile Sovranità ha un diritto *esclusivo* sul contratto Matrimoniale.

Ristringo in due brevi argomenti il già detto. Il Matrimonio è un Contratto: dunque è sottoposto alle Leggi civili. Il Matrimonio non è altro per se stesso che un Contratto. Dunque non è per se stesso sottoposto a nessun' altra autorità fuorchè alla Civile.

Dire, che la Chiesa ha un diritto di far Leggi d'impedimento sul Matrimonio per riguardo al Sacramento, egli è un distruggere visibilmente questo preteso diritto con quella stessa mano, con la quale si vorrebbe fabbricate. Diffatti in vigore di quel principio io ragiono così: la Chiesa ha diritto sul Matrimonio in quanto il Matrimonio si unisce con un Sacramento: ma tutti gli impedimenti cadono sul

contratto; dunque la Chiesa, qualunque ispezione ebbia sul Sacramento, non può per questo dettare per autorità *propria originaria* impedimenti al Matrimonio.

Diffatti le Leggi, ed i Canoni, dove parlano di Matrimonio, parlano del Matrimonio, che *si contrae*, non del Sacramento, che *si riceve*. Le qualificazioni di *valido*, o di *invalido* non appartengono se non se ad un contratto. L'influire con legge sulla validità d'un contratto, egli è toccare intrinsecamente la natura e le condizioni del contratto medesimo. Il Concilio di Trento annullando i Matrimonj clandestini non ha detto: *annulliamo il Sacramento*; ma: *rendiamo costoro inabili a contrarre; dichiariamo nulli codesti contratti.*

IV. Se dunque parlare d'impedimenti è lo stesso, come parlare di *contratti*, il diritto di porli è di quella sola autorità, che presiede ai contratti. Il Sacramento suppone il contratto per santificarlo o mentre si contrae, o dopo che si è contratto. I riguardi dovuti al Sacramento nè sciolgono, nè formano un contratto. Il Sacramento sopravviene a benedire i legittimi Matrimonj, non benedice, nè può benedire gl'illegittimi. La Chiesa avrà quindi un diritto di *discernimento* per distinguere le vere nozze dalle false, illegali, adulterine, per benedire le prime, e rispingere le seconde. La Chiesa ha inoltre il diritto d'indicare le disposizioni, colle quali debbesi il Sacramento ricevere, di prescriverne i riti, le forme, le preghiere. Tutto questo è sacro, è di competenza Ecclesiastica, è del tutto estraneo alle leggi civili. Ma dove si parla d'impedimenti, si parla di contratto; dove si parla di contratto, si parla di cosa umana, e civile, questa non si può sottoporre a verun'altra autorità, se non se alla civile.

V. In questa parte la Chiesa non può avere altri occhi sul contratto Matrimoniale, se non per ciò, che riguarda la buona *Morale*, e la *decenza*. Sotto questo doppio rapporto può la Chiesa proporre e dichiarare la dottrina del Vangelo sulla purezza delle nozze, sulla natura del vincolo Matrimoniale, che dee stringere indissolubilmente gli Sposi Cristiani; può quindi considerare come non oneste le nozze contrarie alla natura ed al Vangelo, e ricusare la sua Benedizione, quando pure la legge civile le tollerasse per fini politici. In questo caso la Chiesa farebbe un giudizio, non porterebbe una legge; dichiarerebbe i principj della Morale, di cui ella è depositaria ed interprete presso de' suoi Fedeli, non fermerebbe un nuovo decreto. Secondo questo giudizio la Natura, ed il Vangelo le farebbero considerare come libertino un Matrimonio, non già una legge sua propria gli porrebbe un impedimento annullante. Questo è ciò, che la Chiesa antica ha sempre fatto rapporto al divorzio, che le leggi permettevano, ed il Vangelo divieta. La Chiesa non considerò mai per legittimi i secondi Matrimonj dei divisi per divorzio, non mai li benedisse; ma non per questo ella fece una legge nuova, nè si oppose alle civili, nè impedì quanto al fatto, che in vigore delle leggi questi tali Matrimonj godessero degli effetti civili. Soltanto in buona morale la Chiesa gli ha pacificamente e liberamente riprovati, come tante cose si possono riprovare, che le leggi permettono, talvolta saviamente per non provocare un maggiore disordine coll'impedire un minore.

La Chiesa vindice della morale, che risulta dal Vangelo, dalla Ragione, dall' Ordine, ha potuto e può richiamare, inculcare, zelare, e sancire talvolta con pene canoniche l' osservanza delle leggi

civili esistenti, e poco rispettate, giacchè dipendendo da queste la onestà, fermezza, decenza dei Matrimonj, la Chiesa non può indifferentemente soffrire, che si sorpassino; ed utilmente presso i Cristiani ha dato, e può dare un certo peso di sacra Autorità a questi umani statuti, come tendenti a conservare in un contratto di tanta importanza la buona morale tanto necessaria, perchè sia prosperato, sia armonico, sia profittevole.

Sotto questo aspetto la Chiesa può fare dei Canoni vietanti quelle nozze, che sieno contrarie al buon ordine, indecenti, opposte agli usi legittimamente stabiliti, e ricevuti. Ma questi Canoni non potranno fare in modo che cotesti Matrimonj anche riprovati sieno *nulli*, quando le leggi non lo dichiarino. Così secondo il Concilio di Trento la Chiesa ha sempre detestati non che proibiti i Matrimonj clandestini come indisciplinati; ma non per questo gli ebbe per nulli nel lungo intervallo di due secoli, nei quali le leggi indebolite e poco conosciute li tolleravano.

Dico di più. La Chiesa interessandosi ad assicurare la purezza, la decenza, la stabilità, l' utilità del Contratto Matrimoniale, che tocca sì da vicino il costume, quando e dove la civile Sovranità favoriva la Religione Cattolica, ha ella potuto senza oltrepassare i confini della sua autorità chiedere ai Sovrani dei regolamenti, proporre alla loro sanzione dei progetti di Legge (*a*). Io non

---

(*a*) *Ne abbiamo un esempio luminoso nel CII. Canone della Collezione dei Canoni Africani. Questo Canone si crede dettato dal Concilio di Cartagine tenuto l'anno* 407, *al quale intervenne S. Agostino. In esso Canone si tratta del divorzio. Il*

entro in quistione, se le dimande state fatte in varie occasioni a questo proposito fossero veramente utili, o superflue, onde nessuno abbia a svarmi, sofisticando sul merito. Ma dico un fatto, e dico, che, quando ci sia stata l'utilità, e l'opportunità,

---

*Vangelo lo condanna, e riprova le seconde nozze dei divisi per divorzio. Il Concilio inculca questa massima Vangelica, e vieta in conseguenza cotesti Matrimonj. Ma si guarda nondimeno dal farne un impedimento dirimente di propria autorità. Riconosce, che questo dipende dalle Leggi. Perciò siccome le Leggi a quell'epoca permettevano questi Matrimonj, permettendo il divorzio, così il Concilio stando ne' proprj limiti, e desiderando nondimeno, che la Legge civile concorra a togliere di mezzo questi Matrimonj, propone, che si cerchi la promulgazione d'una Legge Imperiale:* Placuit, ut secundum Evangelium, & Apostolicam disciplinam neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri conjungatur; sed ita maneant, aut sibimet reconcilientur. Quod si contempserint, ad poenitentiam redigantur. *Ecco ciò, che può fare la Chiesa. Ma volendosi di più, conviene ricorrere al Sovrano:* In qua causa (*segue*) Legem Imperialem petendum est promulgari.

*Di queste richieste ne troviamo gli esempj anche ne' secoli medj, nei quali le Leggi erano deboli, e trascurate. Un Concilio di Magonza dell'anno 813. fa un Canone sopra l'impedimento di consanguinità, ma lo sottopone all'esame dell'Imperatore, e alla sua correzione eziandio:* quidquid emendatione dignum . . . jubeas emendare; *e se lo approva, domanda, che lo munisca con sua autorità:* vestra auctoritate firmetur. *Il Concilio d'Arles nel tempo istesso volendo impedire le congiunzioni illecite, man-*

i Concilj, che hanno praticato di tal modo non possono censurarsi, ma forniscono nel tempo stesso una prova, che i medesimi Concilj riconoscevano di non avere in queste cose un diritto originario di porre impedimenti, e confessavano colla loro subordinazione, che questo oggetto era di civile competenza.

Ecco sotto quali rapporti, ed in quali modi

---

*da le sue semplici osservazioni all' Imperatore :* Haec brevissime adnotavimus, *perchè la sua prudenza supplisca a ciò, che manca: e il suo soccorso dia loro l' ultima perfezione:* ejus adjutorio perficiatur. *Il Concilio di Tivoli nell'* 895 *volendo fare stabilire l' impedimento proveniente dal delitto, s' indirizza al Re Arnoldo, e lo prega a voler sostenere col potere, che Dio gli ha dato, lo zelo del suo Clero. I Vescovi di Francia al tempo d' Incmaro in una causa di divorzio rimetton l' affare ai Principi, ed ai Giudizi civili ( De Divor. Loth. ). Gregorio II desiderando d' impedire il Matrimonio di una vedova con il cugino di suo marito, dimanda al Re dei Longobardi la permissione di poter mettere questo impedimento d' affinità. ( Lib. Cap. 4. Leg. Long b )*

*Trovansi parimente dei progetti esposti in forma di Legge dal Concilio IV di Laterano nel* 1215, *da un Concilio di Narbona del* 1227, *da uno di Vienna del* 1267., *da uno di Arles del* 1234, *da uno di Lilla del* 1253., *alcuni mettendovi ancora questa clausola:* Si hoc poterit per temporales Dominos obtineri, *ma tutti per altro che suppongono l' approvazione del Sovrano, seguendo quella bella regola di Giustiniano: Adottando questi regolamenti noi li rendiamo nostri:* nostra facimus, *perchè non possono prendere a prestito, se non da noi la loro autorità:* Ex nobis omnis eis impertietur auctoritas.

la Chiesa per sua autorità ha potuto e può influire sul Contratto matrimoniale, senza nondimeno avere alcuna parte di vero diritto sulle condizioni, che lo rendono valido, od invalido senza attribuirsi una autorità originaria di porvi degl' impedimenti, di avocare al suo tribunale le cause di questo genere. Dalle quali osservazioni risultano due importanti conseguenze: 1. che la relazione che ha il Matrimonio col Sacramento, e colla Morale non attribuisce per nessun conto alla Chiesa un tale diritto, ma soltanto le dà diritto a discernere, a proibire, a disapprovare, a zelare l'osservanza delle Leggi, a proporne di utili ec come si è notato: 2 che la gran parte dei documenti che si arrecano dai Teologi per provare l'antichità di un tale diritto nella Chiesa per varj Canoni in questa materia, tutti si riferiscono ai modi, ed effetti sopraindicati, non mai a dimostrare, che la Chiesa antica abbia giammai stabilito, o potuto stabilire un nuovo impedimento.

VI Ma siccome nelle cose affini i passaggi sono facili, così non è da maravigliarsi, che l' interessamento preso dalla Chiesa per vegliare sulle nozze de' Cristiani, lo zelo lodevole di accordare le Leggi Divine colle umane, l'impegno di sostenere gli stabilimenti delle Leggi, d'invocarne dei nuovi per le calamità dei tempi, per la debolezza ed inerzia dei Sovrani, per la dipendenza servile usata da questi verso la Chiesa, col favore dell'ignoranza sia insensibilmente stato trasformato dal pregiudizio, e dalla ambizione in un esercizio di vero ed originario diritto sopra il Contratto Matrimoniale, sulle cause di questo genere, sugli impedimenti L' informe Diritto Canonico erettosi in arbitro di tutte le possibili quistioni, divenuto l' unico Codice di Legge nei secoli oscuri ha sconvolto l'ordine natu-

rale delle cose: qual maraviglia, se ha divinizzato con mille oggetti ben più disparati anche quello del Matrimonio?

VII. Fin qui si sono date le ragioni fondamentali, che ci convincono dell'assoluto, inalienabile, esclusivo diritto della Civile Sovranità sopra il Contratto Matrimoniale. A queste ho aggiunte varie osservazioni opportune per dimostrare quali diritti sul Matrimonio ne risultino alla Chiesa pel rapporto, ch' esso ha, quanto ai Cristiani, col Sacramento, e colla Morale, diritti distintissimi da quello, che la civile Sovranità si è rivendicato in quasi tutte le colte regioni. Si è mostrato finalmente il facile passaggio, per cui la Chiesa a poco a poco era entrata in possesso senza richiamo dei Principi di fare delle Leggi annullanti, e di chiamare al suo Foro le cause relative. Ora è necessario aggiungere i fatti ai ragionamenti, e dimostrare, come tutti gl' impedimenti detti Canonici sieno stati in origine stabiliti dalle Leggi civili, e dispensati anche il bisogno per loro autorità. Le quali cose, quando sieno dimostrate, confermeranno luminosamente la massima, e proveranno, che la Chiesa non ha fatto da prima che citare, chiedere, adottare le Leggi civili, a ciò per molti secoli, finchè i Sovrani o negligenti, o riverenti permisero, che la Chiesa ne facesse altrettanti suoi Canoni, vi esercitasse un pressochè illimitato diritto, vi aggiungesse; e non ebbero essi nè lume, nè coraggio di resistere al torrente dell'opinione, che in qualche tempo prevalse a far credere ai Principi stessi, che la Chiesa sola aveva per facoltà originaria un tale diritto; opinione stata non pertanto contraddetta, e non passata in domma giammai.

Entrare nel dettaglio dei fatti tutti è un ingolfarsi in un pelago immenso. Tentare delle nuove ri-

cerche non è possibile in materia esaurita. Accumulare infinite citazioni è una fatica inutile. Dopo Launojo, Leidan, ed altri meno classici io non potrei fare che il copista, e dissimulando di esserlo, mi farei ridicolo. Io pertanto stimo a proposito di risparmiarmi ogni fatica, e d'inserire parola per parola due brevi, ma sugosi Capi d'un Opuscolo Francese intitolato: *Seconde Osservazioni sul nuovo Rituale di Parigi*, stampato prima della Rivoluzione. I fatti vi sono accumulati, disposti con ordine, citati con esattezza, diciferati con criterio. Rimando i curiosi di notizie più dettagliate ed ample ai due citati Scrittori.

VIII. Si consultino i monumenti dell'Istoria (così comincia l'Autore) e della Legislazione, e si vedrà, che tutti gl'impedimenti dirimenti, che ci son noti, sono stati stabiliti in origine dalla Potestà Secolare.

L'impedimento di parentela fu stabilito da Teodosio sul fine del quarto secolo. egli proibì i Matrimonj tra i Fratelli Cugini, e la sua Legge è citata da S. Ambrogio, il quale ne fa l'elogio, e da S. Agostino, il quale osserva, che non era dalla Legge Divina proibito tal Matrimonio, e che nemmeno dalla Legge Civile era stato vietato avanti la Legge di Teodosio: *Nec divina lex prohibuit, & nondum prohibuerat lex humana* (de Civ. lib. 15. c. 16.). Si trova questa medesima Legge nel Codice Teodosiano, come promulgata da Arcadio, e da Onorio figli di Teodosio (de Incestis T. 12 Lib. 5). Alcuni dotti pretendono, ch'essi la rivocassero, alcuni altri negano l'autenticità di simile rivocazione; ma poco importa alla nostra tesi, provando ambedue questi sentimenti egualmente l'esercizio di questo istesso diritto.

Per le Leggi degl'Imperatori Costanzo, e Teodosio il Giovine, l'affinità, che nasce dal vincolo

conjugale, ed anco dalla fornicazione, è divenuta impedimento dirimente, come ognuno può ciò vedere nel Codice Teodosiano. E ciò che merita più d'ogni altra cosa d'essere notato, si è, che i Concilj tenuti in quel tempo, che parlano delle istesse proibizioni di Matrimonio, non ne parlano mai in aria di stabilirle, ma di voler fare eseguire con le pene Canoniche Leggi pienamente di già stabilite. Così un Concilio di Agde nel 506, un Concilio d'Orleans nel 538 aggiungono la separazione dalla Comunione Ecclesiastica contro dei trasgressori. Un Concilio di Tours nel 567. fa il medesimo, rammentando le due Leggi di Teodosio intorno agl' impedimenti derivanti dalla consanguinità, ed affinità; ed un Concilio di Maçon espressamente dichiara di riguardare come abbominevoli quelle unioni, cui queste Leggi vietano di riguardare come Matrimonj. *Nec nuptias appellari LEGES sanxerunt.*

Se questa Legislazione è passata in Francia, ciò è unicamente seguito per le Leggi Civili; e se fosse lecito riguardare come autentica una Legge reperibile nell' articolo 14 della Legge Salica, si farebbe risalire fino all' origine della Monarchia la proibizione dei Matrimonj fra i cugini germani; ma essa è almeno con la possibile precisione espressa in un Capitolo di Dagoberto, da cui sono interdetti simili Matrimonj, ed ordinata per mano dei Giudici la separazione dei congiunti: *Si quis contra fecerit, a judicibus separetur.*

Andarono a poco a poco estendendosi i gradi della proibizione: gl' Imperatori Greci gli spinsero fino al sesto grado. Gregorio II. voleva sul principio dell' ottavo secolo in Occidente, che non si potessa contrarre il Matrimonio, fintantochè non si riconoscesse la parentela, onde esortava un Re dei Longobardi ad adottare ne' suoi Stati una Legge in

fino a quel tempo non conosciuta, che proibiva i Matrimonj fra i cugini germani. Pipino verso la metà dell' istesso secolo ordinò che si separassero coloro, ch' erano congiunti in terzo grado, e proibiva in avvenire anche il quarto. Ma ciò che sappiamo di certo egli è, che dalla fine del quarto secolo sino alla fine del nono nè la Chiesa Romana, nè la Chiesa Gallicana hanno mai pensato a stabilire questi impedimenti, nè a rendera i parenti inabili a contrarre Matrimonio, nè ad accordare delle dispense particolari dalla generale proibizione. Ed il Pontefice Nicolò I., dando delle regole su questo punto ai Bulgari, che ne lo avevano interrogato, non fa uso di altra autorità, che di quella delle venerabili Leggi Romane: *Veneranda Romana Leges*: e gl' indirizza alle Istituzioni di Giustiniano.

Rispetto all' impedimento, che nasce dal delitto, sembra essere stabilito sotto l' Imperatore Alessandro Severo. Il Giureconsulto Papiniano ne parla, come di una Legge sussistente al suo tempo. Agostino ( de Nupt. L. 1. c. 10. ) ne parla nell' istessa maniera: ma Giustiniano ne formò una Legge, che per la sua gran precisione non lascia più luogo di dubitare: *neque Matrimonium valere jubemus* ( Nov. 134 ). E' verissimo, che i Concilj hanno dappoi adottata questa Giurisprudenza, e l' hanno convalidata per le censure ecclesiastiche; ma egli è altresì vero, che non è stata da essi inventata; anzi molti di loro si riportano alle Leggi dei Principi, che gli avevano preceduti.

Fino dai tempi dei primi Imperatori Cristiani riconosce la sua origine l' impedimento della disparità del Culto. Costanzo fu quello, che proibì i Matrimonj con li Giudei. Questa legge fu rinnovata dagli Imperatori Valentiniano, e Valente, i quali aggiunsero a questa proibizione anco i Matrimonj

cegli Infedeli (Cod Teod. lib 5. cap. 4 ) Teodosio, ed Arcadio la confermarono (Cod Teod. l. 2.): e ciò che dimostra, quanto sia capace il pregiudizio di acciecare gli uomini anco più abili, è il sapere, che Bellarmino volendo riconcentrar nella Chiesa il diritto degli impedimenti dirimenti, e trovar non potendo nessuna Legge Ecclesiastica sopra quello, che nasce dalla ineguaglianza del culto, trasse questa illazione, ch'egli era stato stabilito solamente dall uso, sebbene siano tanto precise le leggi da noi poco fa citate su questo articolo.

Con tanta evidenza si scorge, che l'impedimento dell'Ordine è l'effetto d'una proibizione civile, che bisognerebbe acciecarsi visibilmente per non volerlo vedere. Comincia Giustiniano, volendolo stabilire, (lib 55. cod. de Episcop ) dall' osservare, che i Canoni permettendo il Matrimonio a quelli, che avevano soltanto i minori Ordini, lo avevano interdetto ai Vescovi, ai Preti, e ai Diaconi; ma che non essendo puniti simili Matrimonj, se non se colle pene spirituali della privazione del Sacerdozio: *in sola Sacerdotii amissione*: esse non sospendevano molti Ministri, che la trascuravano. Che fece adunque? Due cose: egli aggiunge in primo luogo a queste disposizioni Canoniche la sanzione civile per sottomettervi i delinquenti: *quæ sacris visa sunt Canonibus, perinde ac si inscripta essent Legibus*. In secondo luogo oltre alla conferma dell' antica pena, fa una espressa proibizione della cosa medesima: *rem ipsam prohibet*, annullando tali Matrimonj. Dichiara i figliuoli illegittimi, inabili a succedere, ed anco a ricevere delle donazioni: *spurii successionis genitorum indigni, ut nec donationem ab illis capere possint*; e termina finalmente con una doppia espressione che esprime energicamente la differenza, che passa fra le leggi canoniche, e le leggi civili: *Quod Canones*

*prohibent*, *id etiam per nostras Leges abolemus*. I Canoni *proibiscono* tali Matrimonj, l'Imperatore gli *annulla*: eglino appongono l'impedimento proibente. *prohibent*, e questi vi appone l'impedimento dirimente: *abolemus*.

Prima, che i Sovrani avessero stabilito l'impedimento del Voto, questo non rendeva nullo il Matrimonio, e l'Autore delle conferenze di Parigi conviene, che i concilj de' primi secoli, i Papi Innocenzo, e Leone, ed il Concilio di Calcidonia hanno sempre condannato i Matrimonj de' Religiosi, e delle Vergini; ma che non hanno mai ordinato, che si separassero coloro, che si fossero così maritati, contentandosi di metterli in penitenza.

Gli impedimenti di onestà pubblica, ed affinità sono espressamente enunziati dagli Imperatori Costanzo, Teodosio, Arcadio, Teodosio il Giovane ec (Instit § 9 de Nup lib 2..... Cod Theod. lib. 3 de Incest. Nuptiis &c.)

La clandestinità, sopra la quale il Concilio di Trento ha fatta una disposizione sì formale, era stata chiarissimamente proscritta dall' Imperatore Leone, il quale prescrive la Benedizione del Sacerdote sotto la pena di nullità: *adeo ut si quis citra hanc Benedictionum Matrimonium ineat, Matrimonii jure potiri nolumus*; e da Carlo Magno, che mette questo impedimento nello stesso grado di quello della consanguinità, di maniera che il Concilio di Trento non ha fatto, che rammentare, e ristabilire queste leggi, e ciò pure a richiesta dei Principi, che supponevano essere in possesso la Chiesa di mettere degli impedimenti dirimenti.

Finalmente l'impedimento, che nasce dal Ratto, o dalla seduzione, o violenza: *puellam invitam rapuerit, vel nolentem abduxerit*, risale fino a Costantino, ed è stato confermato da Costante, Teodosio,

Giustiniano, e Carlo Magno (*Cod. Theod. Lib. I. Cod. de Raptu Capitul. Lib 6*)

IX. Per una conseguenza necessaria dell' autorità che ha stabiliti questi impedimenti, essa sola nè ha accordato da principio e per lungo tempo le dispense, e siccome i Gentili medesimi avevano degli impedimenti dirimenti, i Sovrani ne concedevano del pari la dispensa. Perciò un uomo libero presso i Romani non poteva sposare una schiava fatta libera, e Tito Livio racconta (lib 39 cap 19), che per un Decreto del Senato fu dispensata di questa Legge Ispala, perchè ella aveva reso un importante servigio alla Repubblica. La Religion Cristiana non mutò cosa alcuna di questa Legislazione. Simmaco, che viveva sotto Teodosio, riferisce (lib 10 Epist. 11), ch' ei domandò all' Imperatore questa dispensa, affinchè la figliuola d' uno de' suoi amici potesse sposare un suo fratel cugino. Onorio, e Teodosio nel 401 pubblicarono una Legge su questo oggetto notando precisamente le regole da seguirsi per domandare ed ottenere le dispense dai gradi proibiti.

Ad imitazione degli Imperatori, i Re d'Italia esercitarono gli stessi diritti, e Cassiodoro Cancelliere del Re Teodorico, ci ha lasciato una formola intera e distesa di tali dispense. (lib. 7. Var cap 46). Dopo di aver osservato, che la proibizione nei gradi di parentela specificati era savissima, aggiunge, che ciò non ostante per una prudente economia è stato lasciato ai Principi il diritto di dispensarne: *reservantes principi tantum beneficium, consobrinis nuptiali copulatione conjungendis*, non esservi cosa più ragionevole, che il render rari simili Matrimonj per la necessità di sollecitarne, ed ottenerne dal Principe la permissione, e di riservarla ad esso, come a quello, che dee regolare i costumi dei sudditi, e

ristringere, o rallentare i vincoli della legge: *ut qua populorum mores legibus regat*

Non si dirà probabilmente, che questa fosse un' usurpazione per parte di questi Principi. Imperocchè i Papi Siricio, Anastasio I., Innocenzo I., che vivevano sotto Teodosio ed Onorio, ciò non avrebbero sicuramente sofferto; e Gelasio, Anastasio II., e Simmaco contemporanei di Teodorico avrebbero almen rielamato.

Ne abbiamo un esempio in Francia ancor più manifesto, da cui veggiamo distintamente quanto fosse diverso il modo; onde esercitavano in questa materia l'autorità temporale e spirituale il Principe ed il Papa. Il Conte Baldovino aveva sposata la figlia di Carlo il Calvo senza il consenso, e contro il volere del di lei Padre. I Giudici annullarono il Matrimonio, e vi aggiunsero i Vescovi le censure Ecclesiastiche. Baldovino s'indirizzò al Papa Nicolò I. per far togliere le censure: il Papa glielo negò, ma nel tempo medesimo scrisse al Re per dimandargli grazia a favore di Baldovino: e lo pregava a volergli permettere, come ne aveva il diritto, di sposare sua figlia: *Si libet, posse vos legaliter filiam vestram in uxorem dimittere*; e di togliere l'impedimento proveniente dalla mancanza di tal consenso. Il Re lo accordò, e fece scrivere al Papa per mezzo di Incmaro, che a sua istanza egli aveva di già spediti i suoi ordini, affinchè Baldovino potesse validamente sposare la sua figlia secondo le Leggi: *Secundum Leges uxoria conjunctione copulari permisit*. (Flodoard. *Hist. Rom.* lib. 3.)

Molto tempo dopo, e nel decimoquarto secolo si tenevano gli stessi principj, ed a tenore di essi si agiva. L'Imperatore Luigi IV. avendo dichiarato nullo il Matrimonio di Giovanni figlio del Re di Boemia con Margherita Duchessa di Carinzia, le

accordò la dispensa per maritarsi con Carlo Marchese di Brandeburgo suo cugino. Siccome le False Decretali avevano di già travisato le vere nozioni sopra questa materia, l'Imperatore volle prendersi la pena di giustificare il suo diritto in un lungo Diploma. Egli osserva dietro la scorta di S. Agostino, che questi Matrimonj fra i Cugini non sono proibiti da alcuna legge divina, che non sono stati mai proibiti se non dagli Imperatori, che se nel fatto i Pontefici Romani hanno talvolta dispensato da questo impedimento, non è meno vero, essere esso stato stabilito dalle leggi civili: *statuto legis humanae*; e per conseguenza non appartenere il diritto di dispensarne, che all'autorità secolare: *pertinet ad auctoritatem Imperatoris*. E siccome si obbiettava, che questi Matrimonj sono indirettamente contro la divina legge, in quanto che sono contrarj ai buoni costumi: *mali mores sunt*; e per conseguenza peccati, che spettano alla potenza spirituale, egli si ride di questo sofisma come d'una frase da retore, o da sofista: *sermo rethoricus, sophisticus est*, e perchè è falso essere un peccato, e perchè quando fosse, nè il Papa medesimo, nè un Angelo disceso dal cielo potrebbero permetterlo. (Bzov. 1. t. 7 n. 8.)

Si rileva frattanto da questo esame, in cui entra l'Imperatore, che omai la decadenza delle lettere, l'ignoranza dei Popoli, e dei Ministri, come pure le False Decretali avevano di già fatto porre in dimenticanza i veri principj, e che i Papi si erano arrogato il diritto d'accordare queste dispense. La prima, che ci sia nota è quella data da Pasquale II. verso la fine dell'undecimo secolo a Filippo I. Il Gesuita Mariana autore della Storia di Spagna, parlando del Matrimonio di Adolfo di Castiglia con la sua Cugina, riflette, che in quel tempo, cioè nel secolo duodecimo, non era ancora in uso

di domandare al Papa le dispense dalla consanguinità. Ma, dato una volta l'esempio, i Papi si diedero ogni possibile premura di assicurare il loro diritto col fatto moltiplicarono queste dispense, e passarono tant'oltre, che giunsero in fino a dichiarare legittimi i figli nati, o da nascere di quelli, a cui le accordavano, diritto il quale non può certamente appartenere che alla Potestà temporale.

Conchiudiamo adunque da tutto ciò, che i Papi, i quali non avevano mai fatto prova della loro potenza sopra questi impedimenti in Oriente, hanno cominciato in Occidente sul fine del secolo undecimo, ma che seicento anni prima i soli Principi l'accordavano; e siccome nessuno può dispensare dalla legge, se non se colui, che ha il diritto di farla, così i Principi erano riconosciuti come i soli, che avessero la facoltà di porre questi impedimenti dirimenti: *Cujus est condere Legem, hujus est abrogare*. Fin quì l'Autore dell' Opuscolo citato.

X. Queste prove di fatto sono irrefragabili. In vista di esse i ragionevoli Scrittori hanno dovuto convenire, che la Sovranità temporale ha un vero e proprio diritto di porre impedimenti al Contratto Matrimoniale. Ma ben molti vollero al tempo stesso attribuire sotto d'un altro rapporto un somigliante diritto alla Chiesa. Questa sentenza è divenuta plausibile dopo Gerbais, che si è studiato d'illustrarla, e darle un'aria di verosimiglianza. Un nostro Ecclesiastico Milanese defunto, non ha molti anni, con grave dispiacere di tutti gli uomini di lettere, il Canonico Luigi Litta, la produsse il primo fra noi, e parve a quel tempo un passo ardito, quando in verità non s'era egli che alcun poco discostato dagli antichi pregiudizj, i quali valendo esso pure in parte superare, in parte rispettare, formossi un certo sistema a suo modo, oscu-

ro, incoerente, e poco degno de' singolari suoi lumi e talenti.

Diffatti se l'opinione di coloro, che danno esclusivamente alla Chiesa il diritto di stabilire impedimenti, è ridicola, sciocca, insostenibile, io dico, che la seconda, la quale attribuisce questo diritto simultaneamente alla Sovranità ed alla Chiesa, oltre di essere insussistente, involge una visibile ed inescusabile contraddizione, la quale dovea balzare agli occhi di questi Scrittori. L'impegno di accomodare le parti dissidenti, di concertare il Sacerdozio coll'impero, di cedere ai lumi, e di conservare i pregiudizj delicati, di non offendere i Principi, e al tempo stesso di non urtare coi Papi ha prodotta questa media sentenza. La confusione delle idee sulla natura del Matrimonio, la compenetrazione del Matrimonio col Rito sacro, l'arcana teoria del Contratto sollevato a Sacramento supposta dal Litta medesimo, persuase a questi Scrittori, che la Chiesa, contando fra gli oggetti di sua competenza il Sacramento, potesse stender la mano per indissolubile connessione al Contratto. Emendato questo pregiudizio fondamentale coi lumi i più puri della Filosofia, del Vangelo, della Tradizione, della Dottrina conciliare, e perfino Scolastica, il supposto diritto della Chiesa non ha dove appoggiarsi, e restando in suo pieno vigore le prove, che favoriscono il diritto del Sovrano, questo si dimostra esclusivo ed indipendente.

Oltre di che non è ella assurda supposizione quella di sottoporre un oggetto di Legislazione a due diversi ed indipendenti Poteri? Questo è precisamente non già un accordare l'impero col Sacerdozio, ma un cimentare l'uno coll'altro, un esporgli ad urtarsi, ed a collidersi vicendevolmente. Che ne avverrebbe, se la Chiesa volesse un Impe-

dimento, lo escludesse il Sovrano? In questo caso o l' uno, o l'altro dee pur vincerla, o nessuno. Se vince l' uno o l'altro, l'una, e l'altro cede il proprio diritto, e si confessa da meno. Se nella collisione l' effetto si sospende, eccoti due poteri, che si distruggono l' un l'altro, e colla reciproca resistenza si tolgono l'efficacia. Quale assurdità! In qualunque ipotesi, che cosa ne risulterebbe dalla simultaneità di due poteri sempre emuli, sempre gelosi? Si l'uno, che l'altro sosterrebbero gl'impedimenti rispettivi, nè l'uno, nè l'altro permetterebbero, che si diminuissero i loro proprj, e così l'esercizio di questi poteri non avrebbe altro oggetto se non se quello di accrescere gl' impedimenti, restando ciascuno in questa parte libero senza contraddizione. Così la collisione dei poteri moltiplicherebbe gl'incommodi legami. Così diffatti è avvenuto a' dì nostri, dopo che i Sovrani si sono richiamato il proprio loro diritto senza potere efficacemente escludere quello della Chiesa. Ecco i vantaggiosi risultati di questa strana ed incoerente sentenza.

Non sia mai, che cotali ridicolezze perdonabili in altri tempi al timido opinare d' una servile politica abbiano a deturpare a' giorni nostri l' insegnamento della sincera e ragionevole Religione di Cristo. Guardiamoci dall' eccitare incautamente gli Ecclesiastici a cozzare colla Civile Autorità per supposti diritti. Gesù Cristo non ha istituita la Chiesa per formarne uno Stato nello Stato, per indebolirne le Leggi, per assoggettarle ad un' altra sanzione: ma volle anzi, che la sua Religione, a differenza delle false, sapesse comporsi tranquillamente, ed ordinatamente col sistema dei Governi, colle Legislazioni de' Popoli, le quali Legislazioni *ella dee tollerare quando inopportune, assecondare quando sono saggie, sempre osservare*.

L'Autorità Civile è sempre stata, ed è specialmente a' tempi nostri gelosa, che la Religione non serva di pretesto a disturbare l'ordine politico. Gli Ecclesiastici debbono conoscere il loro dovere, e persuadersi della importanza di conoscerlo nelle attuali circostanze.

XI. In vista di queste circostanze io oso dire, che se fosse pur vero ciò ch'è falsissimo, che la Chiesa avesse una facoltà originaria e sua di stabilire impedimenti, ella non dovendo esercitarla, se non pel bene dei Fedeli, e per la conservazione dell' ordine, dovrebbe a questi tempi spontaneamente assecondare le disposizioni della non meno per parte sua legittima e competente Sovrana Autorità, e sanzionarle con espresso o tacito voto, onde nessuno de' Fedeli fosse combattuto da scrupoli, e fosse tentato di compromettersi colle Leggi Civili per attaccamento alle Canoniche.

Sembrerà questo a prima giunta un paradosso, ma si esamini ponderatamente, e si vedrà quanto sia ragionevole il mio pensiero, e come possa divenire anche pratico con grandissima utilità. Già il Potere Legislativo assolutamente non sarà mai per tollerare, che un' Autorità Spirituale estranea a tutto ciò, ch'è Costituzione, Legge, Governo, osi di farsegli emula, e tenga in vigore delle sanzioni dirimenti un civile contratto contro le disposizioni civili, contro i pubblici regolamenti. Se questa Autorità Spirituale persiste in sostenere gl' impedimenti Canonici, se obbliga i Cittadini a dipendere da lei per esserne dispensati, se annulla e divide i Matrimonj validi e legittimi agli occhi della Legge, se vincola le coscienze in una cosa di tanta importanza, che ne avverrà? Ognuno può aspettarselo: che la Religione Cristiana sia creduta torbida, sediziosa, dispotica, intollerante: che i suoi Ministri vengano accusati, ed impediti dalle

loro funzioni secondo l'articolo 355. della Costituzione: che le misure più forti e severe vengano a scomporre la tranquillità del Culto Cattolico. Se si trattasse di dovere indispensabile di coscienza, se la Legge volesse obbligare a cose irreligiose, contrarie al Vangelo, ed alle istituzioni di Gesù Cristo osservate nella Chiesa, si dovrebbero, anzi che cedere, sostenere tutte le offese, le quali sarebbero tiranniche, violente, inconstituzionali. La Legge sarebbe risponsabile dei disordini da lei provocati con ingiuste misure. Ma qui si tratta di costituzioni tutte umane. Se un pregiudizio ferreo tenesse persuasi gli Ecclesiastici, che queste costituzioni sono state dettate dalla Chiesa per una autorità veramente sua propria, che ella propriamente la Chiesa ha potuto stabilire di suo pieno diritto codesti impedimenti, non potrebbero già quindi sostenere, che questi sono immutabili, indispensabili connessi inseparabilmente colla natura del Matrimonio, e col sistema religioso. Si può egli dir questo di una istituzione canonica umana qualunque? La Chiesa, che un tempo ha potuto fare una Legge, non può ella in altro tempo abrogarla? Quella mano, che edifica, non può ella distruggere? Ebbene: se si vuol credere questa stravaganza, che la Chiesa abbia ella sanzionati per propria podestà questi impedimenti, la Chiesa stessa ora si determini a derogare a tutti quelli, ai quali deroga, e ò per derogare una nuova Legislazione. Qualunque motivo ella credesse di avere per ritenerli, sarà sempre più forte il motivo di toglierli, considerando il grave pericolo, che le sopraesterebbe urtando di fronte colle Leggi dello Stato. Se questo fosse un sacrifizio, non si dovrebbe egli fare per concordare la Religione collo Stato, per tranquillizzare le coscienze, per togliere di mezzo ogni occasione di pubblico, e domestico dissapore?

Ma la Chiesa come dovrebbe in questo caso procedere per effettuare praticamente un tale progetto? La Chiesa taccia, e lasci, che la legge disponga; ed i suoi Ministri insegnino di obbedire, e di riconoscere in questi oggetti quella sola. Chi è persuaso il faccia per persuasione; chi non è persuaso il faccia per giusta condiscendenza. Come si dice, che i Principi tacendo hanno lasciato il pieno esercizio della loro parte di potere alla Chiesa, la quale per varj secoli dispose sola degli impedimenti, e delle cause matrimoniali: così la Chiesa in compenso lasci la propria parte alla Sovranità, e rinunzj al molesto uffizio d'immischiarsi in oggetti di famiglia, e di Stato, ritenendosi quella sola ispezione, che riguarda la moralità, l'onestà, la conservazione di questo contratto riguardo ai Cristiani Cattolici. Così possono in pratica unirsi tutte le possibili sentenze. Così tutti gli Ecclesiastici di qualunque opinione possono cospirare in una pratica sola, e declinando ogni offesa, ogni urto, ogni pericolo concorrere a procurare l'ordine, la tranquillità, il bene dei Cittadini.

Al fine poi cotesti impedimenti toccano più da vicino e direttamente gl'interessi e riguardi temporali, che non gli spirituali. Dove non sia violato il Vangelo, dove ci stia l'ordine della natura, dove si conservi la decenza, e l'onestà, si abbandoni del resto la cura alla Sovranità, perchè ne disponga e ne sia responsabile delle sue disposizioni ai Cittadini.

La Chiesa depositaria della Dottrina di Gesù Cristo, e delle Tradizioni Apostoliche, la Chiesa vindice della Morale, degli istituti necessarj, ed inviolabili, la Chiesa custode delle sanzioni Canoniche, legittime, formanti una parte di lodevole universale Disciplina Ecclesiastica, insegni, ammonisca, corregga, rimproveri tutto ciò, che è disordi-

nato, disonesto, sconvenevole, ricusi la sua benedizione alle nozze immorali, ed indisciplinate. Ma quanto al valore dei contratti Matrimoniali, quanto ai legittimi effetti di questi contratti, ne lasci il governo, e la ispezione alla Legge.

XII. Io non entro a parlare individualmente sulla opportunità dei singoli impedimenti detti *Canonici*. Non entro a discorrere in particolare di quelli, che si convenga o lasciare o togliere. Io non prevengo nè la difesa, nè la censura della legge, quando verrà ad essere formata, e pubblicata, come è promessa in quella de' *Regisst i*. Ma per dissipare ogni vano allarme, ed affinchè nessuno nè si maravigli, nè si scandalezzi, perchè varj impedimenti vengano a levarsi, e si renda più libero il contratto Matrimoniale, so riflettere soltanto, che a' giorni nostri la facilità delle dispense ha fatto conoscere alla evidenza, che molti impedimenti sono inutili, frivoli, incomodi, e che nessun riguardo nè spirituale, nè temporale può dare a questi una menoma importanza. Egli è fatto notorio, che si la Curia Pontificia, come le Curie Ecclesiastiche particolari dispensano largamente sui vari gradi di parentela, sull' affinità, sull' onestà pubblica, sulla mancanza di certe formalità. Per questi oggetti basta ricorrere per ottenere. I titoli sui quali appoggiare il ricorso, ci sono sempre quando si vogliono. Gli Uffiziali di Curia hanno il loro formolario di titoli generali e comuni, applicabili ad ogni caso, coi quali si correda la supplica. L' esito è infallibile. Non si ha verun altro incomodo, se non quello di sborsare qualche moneta maggiore o minore secondo l' importanza della dispensa, secondo le facoltà di chi cerca, secondo le varie tariffe dei Bureau Ecclesiastici, e la dispenza è ben tosto concessa. Dico una semplice verità di comune notissima

pratica: e taccio per prudenza sopra di molti abusi in questa materia. Ma dimando a chiunque sia di buona fede, e che giudichi senza prevenzione delle cose, se questi vincoli sieno di tanta importanza, che meritino la pena di conservarli, quando si vede, che non si osservano, se non da chi vuole osservarli, e che con nulla si levano, quando piace? Diremo noi, che la Sovranità, o peggio la Chiesa abbiano un interesse di mantenere una Legge per avere che dispensare? Diremo noi, che una tal Legge abbia il carattere dignitoso di Legge, quando ella stessa invita, e porge l'adito di scansarla a chi vuole? Una tal Legge non sarà una Legge, ma piuttosto una incomoda gravezza. Nè di una tal Legge potrà dirsi veramente, ch'ella divieti, od annulli un Matrimonio nel tale o tal altro caso, ma si dovrà dire invece, che ella prescrive nel tale o tal altro caso di ricorrere, onde contrarre il Matrimonio con licenza de' Superiori. In ultima analisi una tal Legge non dice neppure: *Astenetevi, rispettate l'impedimento*; ma in pratica si risolve piuttosto in dire: *Ricorrete, e maritatevi.*

Lungi da noi questa idea. Lungi un supposto così stravagante, che si tenga in vigore una Legge, od un Canone per gravitare sui Cittadini, per moltiplicar loro incomodi e spese, per complicare un Contratto così semplice, e che, salvi i giusti riguardi, debb'essere liberissimo; peggio poi, se una tal legge venga a diminuire la libertà di que' soli, che non possono nè incomodarsi, nè spendere. Perdoniamo ai pregiudizj del tempo, e alla imitazione servile della degenerata Romana Giurisprudenza, che siasi dato peso a molte cose di poco momento, e che per certi riguardi se ne sia sostenuta finora l'osservanza più scrupolosa, che religiosa.

XIII. Mi sono esteso alquanto in riflessioni

estrinsec, ma opportune a persuadere. Ho cavato partito da tutte le sentenze per ottenere il fine desiderato di condurre gli Ecclesiastici ad osservare, e assecondare le disposizioni civili in questa materia, onde si eseguiscano ordinatamente, e le coscienze più deboli, e pregiudicate se ne stiano tranquille. Risalgo ora alla vera ed unica sentenza stabilita, e dimostrata, ed invito i pregiudicati ad illuminarsi, e persuadersi d' una verità più chiara del Sole: Che il diritto originario di porre al Contratto Matrimoniale impedimenti dirimenti risiede essenzialmente, inalienabilmente, esclusivamente nella Civile Sovranità.

Contro gli argomenti addotti non so neppure immaginare quale argomento ragionevole si possa opporre. Ma lo scoglio, dove vassi ad urtare, è il Concilio di Trento. L'avere egli detto *anatema* a chi nega, che la Chiesa abbia potuto stabilire degli impedimenti, l' averne esso medesimo stabilito uno contro i Matrimonj Clandestini, fa una viva, e profonda impressione sui Cattolici lodevolmente rispettosi, e docili agl'insegnamenti conciliari. Se io posso dissipare questa nebbia, qual occhio sarà così ottuso, che non veda la luce in meriggio?

XVI Ora io dico, che quando si voglia essere ragionevole e di buona fede, sarà agevole il convincersi, che il Concilio di Trento non può statire, e che nel definire sopra di un *fatto* non ha definita, nè pregiudicata veruna *massima*.

E' un cattivo metodo quello di cominciare dal Concilio per risalire alla Tradizione, al Vangelo, alle istituzioni originarie di Cristo. Io credo di aver provato abbastanza, che ricorrendo a quelle fonti non si saprebbe trovare il menomo appoggio al diritto supposto della Chiesa. Tutte le ragioni, che si allegano, sono di convenienza, e di fatto. Si è

veduto, che queste ragioni non reggono, non provano, poggiano sopra equivoci, e false induzioni. Si è dimostrato, che la ragione intrinseca, la vera convenienza fondata sul discernimento, i fatti costanti provano l' opposto. Converrebbe storpiarsi il cervello, esporsi a sostenere delle visibili assurdità per concordare la vera dottrina della Chiesa colla supposta decisione del Concilio. Questo sarebbe un compromettere il Concilio stesso, un dire, che il Concilio ha definita per domma una massima nuova, umana, scolastica; sarebbe in somma un vituperare il Concilio, non sostenerlo.

Ma diasi un momento l'assurdo supposto, che il Concilio avesse veramente definito, che la Chiesa per proprio diritto originario ha potuto, e può sancire cotesti impedimenti dirimendo, come potrebbe reggere l'altra sentenza, ora divenuta innocua e prevalente, della autorità *simultanea* Civile ed Ecclesiastica sopra di questo oggetto? La definizione del Concilio parla di *Chiesa*, non di *Sovrani*. Come parla d'un oggetto *solo*, così parla d'un' autorità *sola*, che ne può disporre. La divisione del potere è un capriccio, è una incoerenza, ripugna alla natura stessa di vera giurisdizione. La giurisdizion della Chiesa nella ipotesi potrebbe sempre essere indebolita, impedita, resa inefficace e nulla, quando si attribuisca egualmente alla Sovranità Civile, ch' è sempre la più forte ed assoluta. Il Concilio ha escluso ogni titolo di fare una tale divisione. Non è soltanto un diritto sul Sacramento, che il Concilio siasi attribuito, ma un diritto sul Contratto, persuaso, che gl' impedimenti non cadono che sopra di questo. Perciò volendo impedire con legge annullante i Matrimonj clandestini, disse chiaramente, che rendeva *inabili a contrarre*, che dichiarava *nulli i contratti*. Dunque il Concilio si è

dato il diritto sul contratto, e per conseguenza, stando alla lettera, pare ne abbia esclusi i Sovrani, non essendo possibile, che sopra un oggetto unico due potessero essere i Legislatori.

Che dunque? Se non vogliamo delirare coi Bellarmini, ed altri Scrittori di Curia, sostenendo, che la sola Chiesa esclusivamente ha questo diritto, bisogna in qualunque sentenza dare alle decisioni conciliari un senso ragionevole e coerente.

Il senso ragionevole è chiaro per mio avviso Senza vagare nelle infinite interpretazioni de' Teologi, le quali si possono vedere raccolte dal Litta nel T. II, io se non erro vado a coglierne nella più accomodata, e giusta.

Primieramente questo affare è tutto appartenente a Disciplina. Qui non si tratta nè di cosa rivelata, nè di cosa insegnata come derivante da Tradizione Apostolica, nè appartenente alla Fede, ed ai costumi. *Contratto*, *impedimento dirimente*, *causa matrimoniale* sono termini, che da loro medesimi si dichiarano oggetti di umana Legislazione varia sempre secondo i tempi, i costumi, i paesi, le circostanze. Il Concilio non definisce alcuna massima dottrinale nei Preliminari ai Canoni, non richiama alcuna istituzione di Cristo, se non dove si tratta di dichiarare la natura, la significazione, la santificazione del Matrimonio. Dunque non s' ha da credere, che i Canoni, i quali condannano gli errori, stabiliscano un domma in contrario. Sotto un aspetto giustamente si condannano come indisciplinati, detrattori, torbidi coloro, che accusano l' esercizio d' un diritto, quando utilmente e saviamente s'esercita, sia poi questo diritto originario, o concesso, o devoluto tacitamente.

Giudichiamo del senso del Concilio non considerando isolatamente i *Canoni*, ma consultando il

dottrinale di massima che precede i Canoni stessi, e che dichiara positivamente il Domma Cattolico. Nel nostro caso il dottrinale premesso alla Sess. XXIV non parla nè di cause matrimoniali, nè d' impedimenti, nè di Leggi particolari relative al Contratto. Ivi non si espone nè si stabilisce verun principio che possa servire di fondamento al supposto originario diritto della Chiesa. Ivi, come si è detto, non si parla se non se dell' originaria natura del Matrimonio come vincolo che lega indissolubilmente l' uomo e la donna, e della grazia colla quale G. C. aveva onorato questo vincolo di affetto naturale per confermarlo e santificarlo. Ivi anzi, come già si è osservato nell' Opuscolo primo al n. XV., il Concilio chiaramente fa sentire la distinzione fra il Contratto e il Sacramento. Dunque o convien dire che la Dottrina Conciliare dommatica omette come estraneo questo punto che riguarda la potestà della Chiesa sulle cause, e sugl' impedimenti, senza definire se ella fosse *originaria* o *devoluta*: o se è lecito dedurre dai principj le conseguenze legittime e necessarie, piuttosto si ha da dire che il Concilio abbia appoggiata la nostra sentenza, la quale scende per inevitabile corollario dalla distinzione di Contratto e di Sacramento, come si è chiaramente dimostrato sotto i num. II. III., e IV. Il Concilio favorisce quella distinzione. dunque favorisce la conseguenza. O se non volete che il Concilio la favorisca, è chiaro almeno che il Concilio non la disdice, non la rifiuta, non la censura, non istabilisce dommaticamente alcuna massima, la quale o per se stessa, o per necessario rapporto porti a credere che la Chiesa siasi attribuita come inerente, propria, originaria la podestà ch' ella esercitava in quel tempo.

Sia poi come si voglia dell' opinione dei Pro-

testanti a questo proposito, la quale non è stata nè chiara nè coerente, e partiva da principj falsi, escludenti ogni umana autorità, ingiuriosi al Sacramento, ed alla Chiesa. Il Concilio condannandogli non entrò neppure in questione sopra l'origine di questo diritto allora esercitato dalla Chiesa di consenso de Principi, fra i quali Carlo IX Re di Francia aveva invocata una legge conciliare contro i Matrimonj furtivi. Dalla discussione, che leggesi fatta prima di venire a stabilire la nullità de' clandestini Matrimonj, si vede, che disputossi acremente fra i Teologi, come si potesse annullare un *contratto*, come in addietro reggesse, e non dovesse più reggere in avanti. Ma del diritto originario, se la Chiesa lo avesse *jure suo*, o per devoluzione, non s'è parlato, come di cosa inutile, ed estranea. Il diritto della Chiesa ritenevasi come un *fatto*. Questo *fatto* posava sopra umane consuetudini. Questo non poteva fondare un domma, nè il concilio lo fondò. Può stare il fatto d'allora con un fatto nuovo, il quale cangiando il soggetto dell'autorità, cangia lo stato della cosa, e ci obbliga ad altre considerazioni, e ad altri doveri.

Potrei aggiungere molte cose a questo proposito. L'occasione mi porterebbe a stendermi sopra il criterio dei Canoni, col quale giudicare, quali sieno *dommatici*, quali semplicemente *disciplinari*. Ma non voglio infastidire i Leggitori traendoli fuori d'argomento. Stabilite le premesse, sfido se vi può essere un uomo ragionevole, il quale possa mettere fra i Dommi Cristiani questa Potestà Ecclesiastica, e condannare d'eresia chi la nega.

Si è disputato acremente sopra di questo argomento dai Dottori di Lovanio nel 1784. Le Plat stava per il Principe, Van-de-Velde per la Chiesa. Un Anonimo ne fece un Opuscolo intitolato: *Rela-*

zione della Disputa insorta a Lovanio ec. In questo Opuscolo si tratta specialmente, e dottamente questo punto: *Se un Canone coll' anatematismo stabilisca un Domma*. L'Autore prova all' evidenza colla ragione, e coi fatti: 1. che in tutta l'estensione dei secoli Cristiani si è inteso più sovente sotto il nome di Canone secondo l'etimologia della parola stessa un *regolamento* disciplinare anzichè un Domma di Fede: 2. che nei Concilj precedenti al Tridentino solevansi i Dommi esprimere piuttosto con Dichiarazioni di massime, con Articoli, e Capitoli dottrinali, a cui venivano in seguito i Canoni per condannare gl' indisciplinanti, o gli erranti: 3. che dove si trovano decisioni dommatiche enunciate in Canone, sono miste di Articolo disciplinare.

Chi è versato alcun poco negli studi dell' Antichità Ecclesiastica conoscerà a prima vista la verità di queste osservazioni, e le riscontrerà in presso che tutti i Concilj Ecumenici e particolari. Il Concilio stesso di Trento ne fornisce delle prove evidenti. Senza di questo criterio si direbbe, che questo Concilio ha moltiplicati i Dommi all'infinito, quando i Dommi sono sempre pochi, sebbene possano essere infiniti gli opposti errori. Osservata il Can. XIII della Sess. VII, il Canone VII. della Sess. XXI, il Canone VI della medesima, il II della XXIII. Questi sono evidentemente disciplinari. Ve ne sono anche di misti, come il VI. della Sess. XIII.

Non bisogna dunque creare i Dommi con tanta facilità, nè attribuire al Concilio di aver fatti Canoni Dommatici senza stabilire una dommatica dottrina. Nel nostro caso nè il Concilio l'ha stabilita, nè poteva stabilirla contro i suoi medesimi principj, i quali dimostrando, siccome abbiamo osservato, il *Contratto* distinto dal *Sacramento*, e facendo ricadere gl' impedimenti sul *Contratto*, ha palesato abbastanza, quanto fosse alieno dall' attogare

alla Chiesa come originario e proprio un tale diritto, sebbene ritenesse di averlo per devoluzione, e per consuetudine legittimamente esercitato, e non volesse soffrire l'insulto degli Eretici calunniatori. Il pretendere, che il Concilio abbia definito competergli questa potestà per diritto *originario e proprio*, è un aggiungere al Concilio, è un corromperlo, e un vituperarlo.

XV Mi lusingo che questo poco basterà a dissipare ogni scrupolo, a persuadere i ritrosi, a rimovere quell'unico obice, che può ritrarre i dabbene dal riconoscere l'inalienabile, esclusivo, indipendente diritto della civile Sovranità. Quanto importi di persuadersene, l'ho toccato abbastanza, e ognuno lo sente. Si tratta in questi difficili tempi di togliere ogni pietra d'inciampo, di scansare ogni urto colla Sovranità gelosa, e risoluta: si tratta di rivendicare la purezza della Dottrina Cristiana dall'ingombro de' pregiudizj: si tratta di far tacere i nemici della Religione col dimostrare quanto ella sia innocua, tranquilla, aliena dall'invadere i diritti temporali, disposta a cedere per amor della pace tutto quello, che non appartiene essenzialmente al Vangelo, ed alle Istituzioni inviolabili, come disposta a zelare con efficacia ne' modi, che le convengono, e le rimangono per la sicurezza, decenza, purezza del culto, e dell'insegnamento.

Dietro queste viste io mi sono fatto un dovere di parlare in materie scabrose, delle quali ben volentieri avrei taciuto, o tacerei per non provocare la censura dei molti irragionevoli d'ogni genere, e per non dar luogo a sospettare ingiuriosamente, ch'io mi dia un tono d'importanza sconvenevole alla mia mediocrità. Ma le mie intenzioni Dio le vede, e i veri saggi potranno conoscere, se io le dimostri meno ragionevoli e pure.

G. G

# SOMMARIO.

I. *D'onde sia venuto, che la Chiesa abbia per alcuni secoli esercitata l' autorità di stabilire e di pronunziare sulle cause matrimoniali, e sugli impedimenti dirimenti il Matrimonio. Come siasi formata l' Opinione, che attribuisce alla Chiesa come sua propria ed originaria codesta autorità od esclusivamente, o simultaneamente alla Civile Sovranità. Quale sia la vera ed unica sentenza.*

II. *Si prova che per una conseguenza inevitabile delle massime stabilite nell' Opuscolo antecedente il Matrimonio essendo un Contratto è sottoposto alla Civile Sovranità per ciò che riguarda il suo valore, e i suoi effetti.*

III. *Con qual fondamento parecchi non negando al Sovrano questa autorità, l' attribuiscono simultaneamente alla Chiesa. Si distrugge questo fondamento dietro i premessi principj, e si fa vedere, che gl' impedimenti non cadendo che sul Contratto indipendentemente dal Sacramento, quindi l' ispezione sul Sacramento non dà verun diritto alla Chiesa sul Contratto, sul quale il solo Sovrano ha una originaria esclusiva autorità.*

IV. *Si raccoglie il già detto, e si mostra, che la Chiesa dee bensì discernere, quali siena legittimi, o nol siano, ma non può influire con Leggi sue a rendere valido od invalido questo contratto.*

V. *In quante maniere possa la Chiesa influire nei*

*Matrimonj Cristiani, considerarli come illegittimi, vietarli, riprovarli pel rapporto, che questo Contratto ha colla Morale del Vangelo, colla decenza, coll' ordine; senza nondimeno, ch' ella possa per autorità sua attribuirsi il diritto di stabilire impedimenti dirimenti, o di avocarsi le cause Matrimoniali.*

VI. *Come sia stato facile il passare oltre ne' secoli oscuri a supporre propria della Chiesa una tale autorità.*

VII. *Epilogo delle cose dette, ed introduzione alle prove di fatto.*

VIII *Si dimostra col fatto, che tutti gl' impedimenti dirimenti adottati dalle Leggi Canoniche in origine sono stati stabiliti dalle Leggi Civili.*

IX. *Si prova più oltre, che per molti secoli i Sovrani come gli avevano stabiliti, così anche li dispensarono di loro propria autorità.*

X. *Conseguenze di questi fatti. Quanto sarebbe irragionevole, assurdo, pericoloso il riconoscere il diritto della Civile Sovranità, ed il riservarne un eguale diritto pure alla Chiesa.*

XI *Come nondimeno, qualunque opinione si abbia a questo proposito, si possano, e si debbano abbandonare le Leggi Canoniche, ed adottare le sole Civili. Come debbano condursi gli Ecclesiastici, quand' anche essi fossero in massima pregiudicati. Quale sia la parte, che resta alla Chiesa.*

XII. *Si dimostra, che non è poi di grande importanza per la Chiesa il conservare tutti gli impedimenti antichi; e che anzi la facilità, colla quale molti vengono comunemente dispensati a chi vuole, fa vedere, che questi sono legami incomodi, non impedimenti utili.*

XIII. *Si propone la vera ed unica sentenza, che attribuisce alla sola Sovranità Civile il diritto originario di stabilire impedimenti dirimenti. L' unica obbiezione, che può ritrarre taluno, è quella, che si trae da' varj Canoni del Concilio di Trento.*

XIV. *L' obbietto proverebbe troppo; dunque nulla prova. Si fa inoltre vedere, che il Concilio di Trento non può aver preteso di stabilire un domma in una materia disciplinare; e che non può aver definito, e non lo ha definito diffatti, che l' autorità in quel tempo esercitata per devoluzione dalla Chiesa le fosse originaria, propria, irrevocabile. Regge quindi la massima non toccata, nè offesa dal Concilio.*

XV. *Conclusione.*

| Pag. | linea | Errori | Correzioni |
|---|---|---|---|
| 9. | 5 | Matrinonio | Matrimonio |
| 13 | 25. | ongi | ogni |
| 33 | 25. | prescivere | prescrivere |
| 34 | 2 | trattava annullare | di annullare |
| 37. | 4 | *nella Nota* uamobrem | Quamobrem |
| 46. | 15 | permettendo | premettendo |
| 83. | 22. | repenbibile | reperibile |
| 95 | 10. | verj | varj |